

Collana
ETICA E BUONE PRASSI
NELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Volume 1
Ristampa 2018


Catello Parmentola

CATELLO
PARMENTOLA

LA DEONTOLOGIA DEGLI PSICOLOGI

LA DEONTOLOGIA DEGLI PSICOLOGI

ISBN 978-88-98561-07-0



9 788898 561070

1



Edizione
ORDINE PSICOLOGI DELLA CAMPANIA

LA DEONTOLOGIA DEGLI PSICOLOGI

CATELLO PARMENTOLA

LA DEONTOLOGIA

DEGLI PSICOLOGI

LE CONOSCENZE INDISPENSABILI

ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

-SECONDA EDIZIONE-

Ordine degli Psicologi della Campania

© 2018 Ordine degli Psicologi

Piazzetta Matilde Serao, 7

80132 Napoli

Tel. e Fax 081.411617

ISBN 978-88-98561-07-0

Tutti i diritti riservati.

2

Ai miei allievi:

questo libro è iniziato

quando non ce l'ho fatta più

a digitare, stampare e fotocopiare,

ogni volta,

il loro materiale di auto-apprendimento

2

RINGRAZIAMENTI

Ho potuto scrivere questo volume con ambizioni di organicità perché ho frequentato organicamente la deontologia, a tanti diversi livelli, negli ultimi trent'anni.

Per questo, debbo ringraziare gli Organi di Rappresentanza della mia comunità professionale, varie Università, le Scuole di specializzazione e tutti gli altri Soggetti che, a vario titolo, hanno stabilmente voluto la mia presenza in diversi Contesti e Sedi Istituzionali.

Credo di avere preso più di quanto ho dato.

Ringrazio il Presidente, il Direttivo ed il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Campania, per avere colto ed 'accolto' il senso di questo volume, decidendone una pubblicazione di tipo istituzionale.

Ringrazio tutti i colleghi e gli allievi che, estremamente interessati alla materia, con gli intensi scambi e le richieste di pareri e materiali, mi costringono a tenere sempre quanto più completa ed aggiornata la mia biblioteca deontologica, circostanza che mi torna sempre quanto mai utile.

INDICE

PRESENTAZIONI

Presentazione alla seconda edizione

8

Presentazione alla prima edizione

9

INTRODUZIONE

12

LA RIFLESSIONE DEONTOLOGICA

DEGLI PSICOLOGI ITALIANI - UN PO' DI STORIA -

13

L'Albo professionale

13

L'Art. 35

14

La Commissione Etica, Tutela ed Affari Legali

dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania

15

Euroethique, il Convegno di Marsiglia del dicembre '93

16

La Commissione Deontologia dell'Ordine nazionale

16

Il primo referendum e il nuovo impegno

17

Il Convegno di Roma

18

L'Osservatorio Permanente

19

Il Convegno di Torino sull'attuazione del Codice

21

L'Osservatorio Permanente dal 2002 al 2005

22

Lo Stato dell'Arte a giugno 2005

24

L'Osservatorio insediato a settembre 2006

25

L'Osservatorio ricostituito a settembre 2008

27

2010-2011: gli anni dell'inutile attesa e
degli impasse politico-istituzionali al CNOP

28

L'Osservatorio istituito a novembre 2011

ed insediato a gennaio 2012

29

4

5

LA DEONTOLOGIA DEGLI PSICOLOGI

31

1 ASPETTI DEFINITORI E INTRODUTTIVI

32

1.1 LA FORMA E IL PROCESSO

33

1.2 MORALE, ETICA, DEONTOLOGIA

34

1.3 CODICE DEONTOLOGICO

36

1.4 LEGGI, NORME, CODICI

37

1.5 NORME D'INDIRIZZO, NORME PRECETTIVE

39

2 IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI

PSICOLOGI ITALIANI

41

2.1 UN PO' DI STORIA

42

2.2 PRINCIPI FONDANTI

44

2.3 LE CRITICITÀ NELL'ELABORAZIONE

47

2.4 ARTICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE

49

2.5 LA STRUTTURA FORMALE

54

3 L'OSSERVATORIO DEONTOLOGICO

E LE NUOVE CRITICITÀ'

57

3.1 LA REVISIONE DEL CODICE

58

3.2 PSICOLOGIA GIURIDICA

59

3.3 LA BIO – ETICA

60

3.4 L'EUROPA

61

3.5 LE TRANS CULTURE

62

3.6 CODICE E REGOLAMENTO

63

3.7 I NUOVI AMBITI PROFESSIONALI

65

3.8 I FRONTI DEONTOLOGICI

67

3.9 INTERNET

69

6

3.10 COMPOSIZIONE E MANDATI

DELL'OSSERVATORIO

71

4 IL MINORE NELLA PSICOLOGIA FORENSE E NELL'ART. 31 DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI

73

4.1 RIFLESSIONI SULLE MODALITA' DI INTERVENTO NELLE SITUAZIONI DI 'BAMBINI CONTESI'

75

4.2 IL MINORE NELLE LINEE GUIDA DI PSICOLOGIA

GIURIDICA E FORENSE

77

4.3 LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ART. 31 DEL CODICE DENTOLOGICO DEGLI
PSICOLOGI 80

CONSENSO INFORMATO

82

CONSENSO INFORMATO NEL CASO DI MINORI 83

POTESTÀ GENITORIALE

84

DIECI 'CONSIGLI'

87

4.4 PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ART. 31

89

APPENDICI 93

IL PRIMO CODICE DEONTOLOGICO

94

DEGLI PSICOLOGI ITALIANI

94

LE PRIME LINEE GUIDA PER LE PRESTAZIONI
PSICOLOGICHE VIA INTERNET E A DISTANZA

107

IL PRIMO REGOLAMENTO DISCIPLINARE

114

DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA REGIONE CAMPANIA

114

BIBLIOGRAFIA 124

NOTE BIOGRAFICHE

PRESENTAZIONI

Prefazione alla seconda edizione

Alla comunità delle psicologhe e degli psicologi campani

Qualche anno fa, l'allora Consiglio dell'Ordine, presieduto dal collega

Raffaele Felaco, deliberò di dare alle stampe il lavoro di Catello

Parmentola. La scelta si rivelò quanto mai appropriata. Le psicologhe

e gli psicologi campani accolsero con particolare entusiasmo la

pubblicazione e le copie andarono velocemente esaurite.

Ridiamo ora alle stampe *La deontologia degli psicologi: le conoscenze indispensabili all'esercizio della professione*, nel ventesimo anniversario dell'approvazione del codice per due motivi.

Il primo motivo potrebbe apparire alquanto banale: celebrare i vent'anni dell'approvazione del codice.

Il codice deontologico è infatti il luogo a volte sottovalutato per la

costruzione della competenza professionale; ed è, inoltre, il luogo della simultanea difesa degli utenti e dei professionisti. In questo senso si

propone pertanto come strumento principe insieme della tutela e della

promozione.

E Il secondo motivo per cui ridiamo alle stampe il testo di Parmentola riguarda proprio l'idea, che l'ordine è un'istituzione che ha come suo mandato quello della tutela e della promozione della professione.

È mia convinzione che non c'è tutela della professione senza la sua promozione e non c'è promozione senza tutela. I due aspetti sono reciprocamente interconnessi e si declinano in azioni che prevedono anche l'organizzazione di servizi. Credo che il libro di Parmentola rappresenti un prezioso servizio per la nostra comunità professionale.

Antonella Bozzaotra

Presidente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Campania

8

Prefazione alla prima edizione

Questo volume di Catello Parmentola colma un vuoto editoriale di straordinaria importanza. Per la sua esaustività e chiarezza si presenta come uno strumento indispensabile ai professionisti per l'approfondimento dei temi deontologici.

Avere un Codice Deontologico è la peculiarità delle professioni

ordinate, infatti l'Ordinamento giuridico Italiano riserva alle professioni il compito di redigere un codice e affida agli Ordini la responsabilità del controllo sul rispetto e sulle sanzioni per le violazioni di tali norme.

Gli Ordini hanno questa grande responsabilità di fronte a tutta la società, poiché lo Stato, che ha interesse alla tutela dei diritti dei cittadini, affida ad essi il controllo sulle azioni dei propri associati. Ed è responsabilità del professionista aderire e conformare il proprio comportamento

alle regole del codice deontologico, non solo per la responsabilità

individuale ma anche per quella connessa con l'appartenenza ad una

professione ed alla sua immagine sociale.

Alla lettura del nostro Codice emerge chiara quale sia l'immagine

sociale che lo psicologo deve avere. Impegnarsi ad aderirvi è un percorso di costruzione della propria identità professionale entusiasmante e

foriero di successi professionali. E' questo il senso che ci ha portato alla pubblicazione di questo volume del quale sono molto grato all'autore.

Raffaele Felaco

Presidente Ordine degli Psicologi

8

9

QUESTO LIBRO

Questo libro è 'ideologicamente' tutto deontologico e solo

tecnico, senza le mie solite mischie epistemologiche e le mie solite

ospitate.

Segna dunque una forte e netta individuazione in tal senso, con

una conseguente forte e netta sagomatura di target.

Ed è un libro un po' più definitivo, che non esprime -come i precedenti- solo 'quel tempo' deontologico, bensì tutti i tempi deontologici che ho vissuto, che sarebbero poi tutti i tempi dottrinari, tecnici ed istituzionali della nostra deontologia, dal 1993 ad oggi. (Ovviamente non avrei potuto inseguire all'infinito gli aggiornamenti istituzionali del Codice per non rischiare che il volume non andasse mai in stampa. Ho deciso quindi di fissare un 'oggi tecnico', che non coincide con un cronologico 'tempo reale' ed esclude gli aggiornamenti degli ultimi tempi. Ho deciso in tal senso perché, dal punto di vista tecnico, in una logica formativa, gli ultimi aggiornamenti non hanno alcuna rilevanza. Hanno valore istituzionale ma, tecnicamente sono piuttosto approssimativi: non sono paradigmatici o rappresentativi in un discorso formativo.

Anche le tre Appendici non hanno 'inseguito' gli aggiornamenti per vari motivi: -si tratta di una ristampa del volume del 2013; -c'è stato poco tempo revisionale per il desiderio di approntare il volume in concomitanza del ventennale dell'entrata in vigore del Codice; -gli aggiornamenti sono comunque facilmente reperibili on-line per gli utilizzi tecnici e contingenti, ma i paradigmi formativi a riguardo si colgono meglio negli approntamenti 'storici'; -nella logica di un volume tutto mio, ho privilegiato le Cose che ho prodotto personalmente).

Semplicemente ho pensato quindi di mettere in libro, *tutto quello che è utile di tutto quello che so.*

10

Questo già focalizza lo spirito di servizio: far trovare qui tutte le nozioni indispensabili, pensare agli allievi, alla logica del materiale di auto-apprendimento, alla logica delle dispense, dei libri di testo.

Dato questo vissuto di servizio, non potevo non pensare immediatamente ad un Editore istituzionale, l'Ordine regionale degli Psicologi, per una deontologica sottrazione del progetto ad ogni prosaicità di mercato e ad ogni equivoco in tal senso.

Ne ho parlato con l'attuale Presidente che, come spesso accade, ha colto ed 'accolto' immediatamente 'il senso della cosa'.

C. P.

10

11

INTRODUZIONE

12

LA RIFLESSIONE DEONTOLOGICA

DEGLI PSICOLOGI ITALIANI

- UN PO' DI STORIA -

L'Albo professionale

Il problema dell'identificazione professionale dello psicologo, è stato vissuto dalla generazione dei laureati negli anni '70 *sulla propria pelle*.

A quel tempo, né gli Amministratori (nell'impiego pubblico), né il *mercato*, avevano ancora avuto *a che fare* con questa figura professionale: non c'era alcuna abitudine, alcuna *cultura* in tal senso.

Questa generazione ha dunque avuto la responsabilità di sagomare nel giudizio e nelle aspettative sociali, nei diversi contesti professionali, la figura dello psicologo ed i suoi linguaggi professionali.

È stato un percorso anche *sindacale*, con progressive ricadute sui livelli istituzionale e giuridico - amministrativo.

Possiamo affermare che la prima fase di questo lungo percorso è terminata, anche simbolicamente, nel 1989, con la Legge 56 che ha regolato la professione di psicologo, con l'istituzione dell'Albo e la conseguente costituzione dei Consigli dell'Ordine.

La *ricerca di identità* dello psicologo, tuttavia, con l'istituzione dell'Albo si è tutt'altro che conclusa.

Il percorso sopradetto, infatti, si era svolto in modo veramente monco: da un lato *empiricamente*, per l'appunto sulla pelle delle

prime generazioni di psicologi; dall'altro a livello formale, con la contrattazione solo sindacalistica degli obiettivi giuridici.

Si era svolto quindi in un vertiginoso vuoto epistemologico, costituendo una sorta di fuga in avanti rispetto a dei passaggi pregiudiziali che, se non affrontati, alla fine, avrebbero presentato il conto.

Mancava, infatti, una seria riflessione epistemologica a fare da referente *sotteso* a tutti i processi sopraccennati: chi era lo psicologo (il soggetto psicologo)? Cos'era la Psicologia (l'oggetto della Psicologia)?

12

13

In che direzione potevamo andare a sagomare la nostra figura professionale, nella sua prima *espansione nel mondo*, senza concordare pregiudizialmente questi punti? In che direzione (potevamo) andare

anche a “contrattare” le coordinate formali della nostra attività?

L'Art. 35

Ben presto, una scadenza giuridica sbugiardò *i piedi d'argilla* che sostenevano (?) i percorsi sopraddetti, e la grande precarietà dei processi di identificazione professionale: l'art. 35 della legge 56, che regolava

l'accesso agli elenchi degli psicologi autorizzati alla psicoterapia.

Quasi tutti gli psicologi, infatti, tentarono questo accesso: un esodo

biblico, una fuga massiva che diede la misura di quanto fosse avvertita

precaria l'identificazione professionale dello *psicologo senza altri aggettivi* (oltre che la misura dell'ignoranza epistemologica).

Un percorso verso la psicoterapia, avrebbe dovuto implicare almeno

una hegeliana dialettica del superamento (*aufhebung*), con passaggi epistemologici e ri-modulazioni di sensibilità e linguaggio ad accompagnare i processi tecnico – formativi.

La proiezione contagiante di questo meccanismo di scissione (tra il soggetto psicologo e la sua identità professionale), non risparmiò neanche chi era *dall'altro lato*, le commissioni dell'Ordine che dovevano valutare *i titoli* per la psicoterapia, che con allarme iper - formalistico vagliarono più i timbri che i percorsi scientifici e *di vita* professionale.

Tutto questo accadde semplicemente perché mancava il contesto epistemologico in cui potere discutere, in termini alti, di ciò che veramente andava discusso.

Mancava l'alfabeto con cui raccontare storie professionali di psicologi senza ancora la psicologia intorno, senza una individuazione epistemologica del significato (ma andrebbe meglio senso), dell'oggetto e del fine della psicologia.

14

Furono così dati brevetti (autorizzazioni all'esercizio della psicoterapia) a piloti senza neanche un'ora di volo alle spalle, ansiosi

giusto di andare in un altrove qualsiasi, spesso semplicemente perché spaventati dal non sapere ancora dare un nome preciso alla terra

abitata (la psicologia).

In questo delirio di carte, tra commissioni art.35, commissioni 241 di autotutela, contenziosi giudiziari ed evocate riaperture dei termini con relative eventuali nuove commissioni, nacque il desiderio di impegnarsi per dare una mano *a trovare un nome preciso a questa terra*, il nome della cosa psicologica, a delimitarne i confini, ad erigerne epistemologicamente i presìdi.

La prima sede idonea allo svolgimento di un impegno in tal senso fu la Commissione Etica dell'Ordine regionale campano.

La Commissione Etica, Tutela ed Affari Legali dell'Ordine

degli Psicologi della Regione Campania

In quella sede istituzionale si svolse un primo approfondimento dei temi sopra introdotti.

Si riteneva, infatti, che le riflessioni deontologiche, se svolte avendo in mente una certa idea di Psicologo, avrebbero potuto contribuire alla sagomatura di questa figura professionale ed alla sua specificazione epistemologica.

Inizìò così una frequentazione anche *muscolare* della materia (con partecipazione ai più importanti convegni sull'etica e traduzione di Codici e materiali deontologici degli altri Paesi) che rafforzò il convincimento che l'etica potesse costituire uno dei discrimini identificativi degli psicologi.

Non a caso, infatti, l'estensione del Codice Deontologico fu poi un compito di prima legislatura per l'Ordine nazionale, e metaforicamente, il primo luogo istituzionale dove gli psicologi hanno potuto riflettere epistemologicamente su loro stessi.

14

15

L'impegno presso la Commissione Etica regionale, produsse contributi spesso ripresi durante la fase successiva, quando la Commissione

Deontologia dell'Ordine nazionale (Paolo Michielin, Eugenio Calvi –Coordinatore-, Giovanni Madonna, Renato Di Giovanni e Catello Parmentola) ha dovuto estendere il Codice.

***Euroethique*, il Convegno di Marsiglia del dicembre '93**

Per quanto riguarda la stagione dei Convegni, va detto

qualcosa su quello di Marsiglia del dicembre '93 (*Euroethique*), dove si incontrarono e discussero gli psicologi dell'Europa del Sud (Portoghesi,

Spagnoli, Francesi, Italiani e Greci), gli stessi della Commissione Etica che estese la prima Carta Etica europea.

Questo Convegno fu così importante da rappresentare anche

simbolicamente l'inizio di quella *stagione deontologica* che ha partorito il primo Codice degli psicologi italiani, stagione simbolicamente chiusa

invece con il Convegno di Roma del maggio '97.

A Marsiglia fu trattata l'etica in relazione a tutti gli aspetti professionali della psicologia e, per ognuna di queste sezioni di lavoro, emersero

punti di riflessione tornati poi molto utili durante l'impegno della

Commissione Nazionale.

Non a caso erano presenti a quel Convegno molti di quelli che, a

diverso titolo, hanno contribuito poi all'elaborazione del Codice, alcuni direttamente come componenti della Commissione che lo ha esteso,

altri come collaboratori esterni.

La Commissione Deontologia dell'Ordine nazionale

Dopo la costituzione della Commissione Nazionale

Deontologia, il Coordinatore dott. Calvi propose di svolgere il mandato nella concretezza di un confronto *articoli alla mano*.

Questo costituì uno snodo *problematico*: la posizione del dott. Calvi, orientata dalla sua formazione giuridica, non era in prima istanza

16

condivisa da tutti. Erano in discussione diversi tipi di *approccio* e diversi tipi di *taglio*.

Superato questo snodo, seguì un anno di intenso e appassionato scambio epistolare tra i membri della commissione, con aggiustamenti progressivi *lungo* l'estensione di ben 10 bozze.

Gli incontri della Commissione, presso la sede dell'Ordine nazionale, videro discutere anche per delle ore su una sola parola. Le difficoltà erano molteplici. Basti pensare che andavano sondati aspetti difficilmente sondabili della nostra professione, che non è mai *solo* una professione, per una serie di motivi epistemologici sicuramente ben noti ai colleghi psicologi. Ed inoltre bisognava riferirsi ad una relazione professionale che già allora poteva essere molto diversa (con utenti, con pazienti, con clienti ecc.).

Il Codice Deontologico degli psicologi italiani, consegnato ufficialmente al Consiglio nazionale dell'Ordine il 18/11/95, era comunque già un buon Codice, nonostante che la sintesi delle troppe condizioni da soddisfare avesse tolto qualcosa in termini di *suggestione* e *bellezza*.

In Consiglio Nazionale fu apprezzato: solo 10 articoli - su oltre 40 - ebbero lievi modifiche.

Il primo referendum e il nuovo impegno

Purtroppo però il referendum non raggiunse per un voto il quorum utile per la sua validazione. Probabilmente il deficit di partecipazione non era tutto rappresentativo anche di un deficit di consenso nel merito, ma indusse ovviamente approfondite (ed anche autocritiche) riflessioni. Si decise di *trasformare l'incidente in occasione*, utilizzando quanto meglio il tempo in più che l'esito referendario concedeva alla Commissione Deontologia.

Iniziò così una bella stagione di lavoro intorno al Codice, una stagione ricca di incontri e confronti umanamente significativi e tecnicamente produttivi.

16

17

Questo fece anche riconsiderare le ragioni di chi (da Sardi dell'AUPI a Ciofi del MOPI...), aveva contestato la fretta della

precedente elaborazione del Codice: ma, proprio perché erano tempi istituzionalmente determinati, era stato possibile derogarli solo *grazie* all'esito referendario.

Furono molte le Associazioni che, con loro autorevoli rappresentanti, aiutarono a rivedere e migliorare il Codice, dall'AUPI (con Sardi) al

MOPI (con Adami Rook ed altri colleghi), dalla SIPEF (Trombetta) alla BHC (Trimarchi), dalla APRESPA (Marnati) all'APPI (Soldati).

Venne anche utilizzata la competenza di esperti autorevolissimi quali Adriano Ossicini, Erminio Gius, Guglielmo Gulotta, Bianca Gelli, Sandro Spinsanti.

Infine il Codice, integrato dai contributi dei Consigli regionali, fu approvato dal Consiglio nazionale, e quindi sottoposto, stavolta con esito positivo, al giudizio referendario degli psicologi italiani.

Quella descritta fu, dunque, una stagione importante per la nostra categoria, per le questioni deontologiche e le loro molte ricadute *sovrastutturali*.

Il Convegno di Roma

A tale proposito una scadenza centrale fu costituita dal Convegno di presentazione del Codice (il 23 maggio '97), cui parteciparono anche molti autorevoli colleghi europei dell'EFPA (Casper Koene, Alain Letuvé, Haldor Ovreide, Andrea Kaupert, Hans Weltzer, Pierre Nederlandt, Geoff Lindsay).

Anche in quell'occasione, i giudizi sul Codice e sulle procedure di estensione, furono abbastanza lusinghieri, e pareva veramente emergere una nuova attenzione per le questioni dell'etica e le loro implicazioni epistemologiche, anche come nuclei significativi di una riflessione sull'identificazione professionale dello psicologo.

18

L'Osservatorio Permanente

Approvato il Codice, cominciò una riflessione circa

l'Osservatorio Permanente ed i suoi compiti.

Il mandato istituzionale era ovviamente già descritto all'art. 41

del Codice: raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine, ed ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico.

Tanti ordini e sottordini operativi, finalizzati a questo mandato, furono tuttavia suggeriti dall'esperienza della Commissione Deontologia, e

dall'ascolto - decodificazione anche delle *domande* poste proprio da alcuni interventi al Convegno di Roma.

In occasione di uno dei suoi incontri con la Commissione

Deontologia, la professoressa Bianca Gelli si era chiesta come mai, con

tutto quello che stava accadendo nel campo della bio - etica, non fosse

mai stato rappresentato in nessuna sede un punto di vista, una posizione

ufficiale della Psicologia italiana, sugli aspetti di volta in volta all'ordine del giorno nel dibattito politico e culturale su questi temi?

Come mai non si era ancora pensato di organizzare istituzionalmente un

“elaboratorio” in proposito e di accreditare ad un soggetto istituzionale, l'autorità - competenza - responsabilità di rappresentare ufficialmente

la Psicologia italiana nelle sedi in cui venivano dibattuti i grandi

interrogativi bio - etici?

Non si trattava di una questione banalmente corporativa: il fatto era

che nessuno, meglio della professoressa Gelli, era stato agli incroci

professionali - istituzionali giusti per valutare quanto fosse mancato a

tale dibattito, il punto di vista suddetto.

Qualificare il dibattito bio - etico anche con i contributi del punto

di vista psicologico, poteva costituire una *competenza* nelle corde dell'Osservatorio Permanente.

18

19

Fu molto evidente al Convegno di Roma, l'esigenza di elaborare, a partire dall'ottima *carta etica* già estesa dall'EFPPA, una parte di Codice comune a tutti gli psicologi europei, con particolare riferimento ai preamboli *di principio*.

Sarebbe stato opportuno coordinarsi, a livello europeo, con gli altri responsabili per la deontologia, riguardo anche ad alcuni aspetti del lavoro di revisione periodica del Codice.

Questo impegno a conferire respiro europeo alle competenze istituzionali deontologiche, avrebbe potuto costituire un'altra competenza dell'Osservatorio Permanente.

Un altro compito invadeva un po', inevitabilmente, altrui competenze sul Regolamento, per quanto riguardava la funzione disciplinare, quasi sempre attivata proprio da deroghe deontologiche.

Per questo, alcuni aspetti procedurali della funzione disciplinare (la terzietà...), avrebbero potuto essere meglio specificati anche con il contributo dell'Osservatorio.

La tipologia dei compiti individuati avrebbe potuto orientare anche circa la composizione dell'Osservatorio.

Era di tutta evidenza, infatti, che avrebbero dovuto far parte

dell'Osservatorio esperti di deontologia (per le revisioni periodiche del Codice), esperti di bio - etica, esperti che avevano lavorato molto con i colleghi europei (e specificatamente sui temi dell'etica e della deontologia), e colleghi che avevano maturato (anche presso gli Ordini regionali) competenza nelle procedure disciplinari.

Con il Convegno di Roma, e le riflessioni scaturite circa

l'Osservatorio Permanente, terminò la stagione istituzionale e

dottrina di elaborazione del Codice, ed una fase di intenso confronto, lungo le coordinate deontologica ed epistemologica, sulla professione

di Psicologo, i suoi soggetti ed i suoi oggetti.

Molti lavori editoriali, in seguito, hanno trattato questa stagione

e questi argomenti, a suggellarne l'importanza.

20

Il Convegno di Torino sull'attuazione del Codice

La stagione suddetta ebbe anche un sua primissima valutazione

– bilancio a Torino (ottobre '99) in occasione del Convegno

L'applicazione del Codice Deontologico degli psicologi italiani,

organizzato dai Consigli regionali Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta

dell'Ordine degli Psicologi, da Facoltà e Dipartimento di Psicologia

dell'Università di Torino, dalla Cattedra di Psicologia Giuridica e

dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.

Nel corso del Convegno si svolsero molte interessanti tavole rotonde sui problemi deontologici nell'ambito della Psicologia Giuridica, della Psicologia Clinica, della Psicologia del Lavoro, della Psicologia nei Servizi. Furono anche presentati vari libri riguardanti il Codice e la materia deontologica: *Il Codice Deontologico degli psicologi italiani*

commentato articolo per articolo, di E. Calvi, G. Gulotta e collaboratori (Giuffrè); *Il primato dell'etica*, di Giovanni Madonna (Laveglia); *I dilemmi dello psicoterapeuta - il soggetto tra norma e valori*, di E.

Gius e R. Coin (Cortina).

Un primo merito del Convegno fu costituito dal suo carattere molto pratico, coerente con il suo oggetto, la dimensione, per l'appunto, applicativa del Codice.

I colleghi presenti senz'altro poterono meglio comprendere gli articoli, e meglio individuare i loro rispettivi ambiti di applicazione.

Basti pensare che la chiarezza, concretezza ed utilizzabilità degli articoli stessi, fu vagliata anche con una ricerca empirica di I. Cutica, B. Palmieri, e M. Zuffranieri, i cui esiti furono per l'appunto presentati e commentati nel corso del Convegno: proprio il confronto sulla logica di costruzione degli articoli, parve corroborare una più motivata condivisione della loro struttura.

Un altro merito del Convegno fu quello di mediare un interesse per la materia deontologica non sempre suscetibile direttamente dal Codice e dal suo articolato.

20

21

Tutte quelle *parole sul Codice* orientarono attenzione sulla materia in modo indiretto, producendo *risonamenti* personali e richiami a circostanze concretamente vissute dai colleghi.

Questo fu abbastanza strategico, in considerazione del fatto che la materia deontologica non rientrava, purtroppo, ancora in nessun percorso formativo (oggi la situazione è solo leggermente migliorata), nonostante che etica e competenza, sapere e *consapere*, finiscano spesso con l'essere quasi un tutt'uno.

Al Convegno di Torino, *le parole sul Codice*, tra un commento critico, un esempio o un caso clinico, finirono con l'avere anche delle ricadute epistemologiche, con ricorrenti inciampi nella riflessione circa i soggetti e gli oggetti della psicologia.

Questo era tanto fondamentale quanto inevitabile, data la particolarità della disciplina psicologica: certi suoi aspetti non potranno mai, infatti, essere sondati solo con approcci giuridico – formali.

Proprio per questo, quindi, ancora una volta sono importanti quelle occasioni di scambio, in cui, come dice Gius, alla fin fine, il soggetto etico nasce anche dall'autocoscienza, emergendo, dalla capacità di conoscenza dell'altro attraverso il vertice scientifico della psicologia, ma anche dalla capacità riflessiva di conoscenza dei propri processi

conoscitivi (la conoscenza della conoscenza), delle proprie idee, emozioni, atteggiamenti, sentimenti.

L'Osservatorio Permanente dal 2002 al 2005

Dal Convegno di Torino in poi, e fino al giugno 2002, non accadde molto per quanto riguarda gli aspetti istituzionali della Deontologia, in quanto il Consiglio nazionale dell'Ordine impiegò – inspiegabilmente- circa tre anni per attivare l'Osservatorio Permanente presso la sua Commissione Deontologia.

La seconda stagione istituzionale – più 'dottrinaria' - fu

quindi 'scandita' solo a partire dal 2002, con i lavori dell'Osservatorio Permanente, nella sua penultima costituzione.

22

In questa stagione l'Osservatorio (coordinato da Fulvio Frati e da Ida Silvana Zanoni) si dovette confrontare con le molte cose accadute nel mondo ed aventi rilevanti ricadute anche sulla deontologia professionale.

Innanzitutto aveva fatto irruzione l' *Europa* a modificare, fra l'altro, i termini formali anche della nostra professione, intervenendo sui Corsi di Laurea da un lato, e *prevedendo* interventi sugli Ordini professionali dall'altro.

Avevano fatto irruzione i flussi immigratori intercontinentali e

dall'Europa dell'Est, imponendo all'attenzione tutta la fenomenologia trans-culturale.

Avevano fatto irruzione i mille nuovi mestieri psicologici, andando a descrivere molti nuovi ambiti professionali.

C'era stata poi, in quegli anni, l'informatizzazione massiva con lo svolgimento on-line di alcune dimensioni professionali.

Erano intervenute novità normative *decisive* sulla pubblicità, la privacy, il consenso informato, il trattamento dati...

L'Osservatorio Permanente *osservò* quindi, dal giugno 2002, uno scenario radicalmente modificato da tutti i cambiamenti intervenuti.

Osservò molto la giurisprudenza, rapportandosi in modo diretto (vari incontri presso la sede del Consiglio nazionale) e indiretto, agli interlocutori per competenza dei Consigli regionali e approntando una casistica delle infrazioni e dei procedimenti disciplinari.

Ebbe modo di riflettere e discutere molto sul vecchio Codice;

cominciando a prevederne una riorganizzazione generale con la

titolazione degli articoli; produsse (anche alla luce della casistica delle infrazioni e dei procedimenti) molto materiale utile ai fini della sua

revisione, soprattutto per quanto riguarda la sua maggiore criticità,

l'Articolo 31.

Riguardo ai temi emergenti e ai nuovi ambiti professionali,

all'Osservatorio, per gli aspetti deontologici, fu richiesto di vagliare

22

23

varie Linee – Guida (*Attività Psicologiche di Valutazione e Selezione del Personale, Attività di Psicologia Giuridica e Forense, Attività di selezione e valutazione del Personale, Attività di Psicologia Penitenziaria...*), a riprova che cominciava ad essere percepito e

utilizzato (dalle realtà professionali) come interlocutore competente.

Sempre riguardo ai nuovi temi, molto riferendosi alle ottime,

preesistenti Indicazioni Etiche delle Prestazioni Psicologiche via

Internet e a distanza dell'EFFPA, l'Osservatorio produsse le *Linee*

Guida per le Prestazioni Psicologiche Via Internet e a Distanza.

Tutto il materiale di lavoro e lo *Stato dell'Arte* dell'Osservatorio furono ufficialmente trasmessi al Consiglio nazionale uscente (per

tramite della Commissione Deontologia) a giugno 2005.

Lo Stato dell'Arte a giugno 2005

A che punto erano - a quella data - le *cose deontologiche* degli psicologi?

Credo che non si fosse messi benissimo, ma sicuramente molto meglio

di qualche anno prima e soprattutto del periodo più buio, tra il '99 e il 2002.

A tale proposito, credo vada distribuito qualche merito.

Storicamente, la Deontologia non ha mai appassionato chi non l'ha

frequentata, poiché da lontano è difficile coglierne certi *intrighi*, a partire da

quelli epistemologici.

Per lo più gli psicologici, antropologicamente focalizzati sulla soggettività, sono un po' refrattari all'oggettivazione in regole giuridico - formali, e trovano, quindi, che la deontologia sia piuttosto antipatica.

Qualcuno deve *averci a che fare* di più (pensiamo alla psicologia forense), qualche altro deve *lavorarci su* o esserne informato per responsabilità istituzionale.

Non era mai venuta fuori tuttavia una seconda generazione di psicologi, dopo la generazione degli estensori del Codice, che si appassionasse alla deontologia e la facesse crescere nella comunità professionale.

24

L'Osservatorio, tra il 2002 e il 2005, vide per la prima volta l'esposizione di una generazione di mezzo, coinvolta nella materia e che, con modi nuovi e diversi, ha avuto una grande capacità di agire la deontologia nella comunità professionale.

C'è stata, in quegli anni, più deontologia in giro, tra articoli e convegni (soprattutto ECM organizzati da Ordini regionali), e di conseguenza più intrigo accademico.

Presso varie Università cominciarono a prevedersi seminari o corsi integrati su temi deontologici; cominciarono a prevedere docenze su questi temi nell'ambito dei Master e presso le grandi Scuole di

specializzazione (a partire dalla sezione napoletana dell'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale).

Fu riservato molto spazio alla deontologia anche nel II

Congresso Nazionale Psicologi del maggio 2004, con la partecipazione dei *deontologi* a varie tavole rotonde.

La calorosissima accoglienza tributata allo straordinario intervento

magistrale di Erminio Gius, in occasione dello stesso Congresso nazionale, da un lato testimoniò la potenzialità seduttiva accreditabile anche alla

materia deontologica, e dall'altro fece bene sperare per il futuro.

L'Osservatorio insediato a settembre 2006

Il 22 settembre (2006), si insediò - in una nuova costituzione -

l'Osservatorio Deontologico, a scandire la terza stagione istituzionale della deontologia degli psicologi, dopo la prima stagione (fondazionale, 1993-1997), in cui la Commissione Deontologia, coordinata da Eugenio Calvi, estese il primo Codice Deontologico degli psicologi italiani e la seconda stagione istituzionale (più dottrinarica, 2002-2005).

La generazione di mezzo aveva affiancato nell'Osservatorio

Deontologico, dal 2002 al 2005, i 'vecchi' estensori del Codice.

Il nuovo Osservatorio invece, per la prima volta, operò un forte ricambio in tal senso, con tanti sguardi nuovi a guardare forse in un modo nuovo

al Codice e alla sua revisione.

24

25

Il nuovo Consiglio Nazionale, interpretando alla lettera

l'articolo 41 del Codice, sembrò volere riportare l'Osservatorio sul suo mandato fondamentalmente revisionale, considerando giustamente,

tale mandato, pur sempre il fine ultimo di ogni altro lavoro sugli aspetti dottrinari o sulla casistica giurisprudenziale.

Il Nuovo Consiglio indicò subito, infatti, due concretissimi

mandati revisionali, il primo relativo all'adeguamento del Codice alla

Legge 248 (decreto Bersani) e il secondo, qualche mese dopo, relativo

all'art. 21, come da vecchio impegno preso nel '98 con l'Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'articolo 2 del Decreto Bersani comportò l'adeguamento

degli articoli 23 (compensi e tariffe professionali) e 40 (pubblicità) del Codice Deontologico.

Il Consiglio Nazionale ritenne di dovere provvedere

tempestivamente, indicando anche subito il relativo Referendum per la

ratifica delle modifiche apportate.

Si trattò del primo adeguamento *in tempo reale*, anche se già altre Leggi, nel corso degli ultimi anni, avevano *superato* (per un'ovvia gerarchia delle fonti di diritto) le norme deontologiche.

In questo caso si fece un lavoro di prima istanza sull'articolato non

nella nicchia tecnica dell'Osservatorio, bensì in un ambito allargato a tutti i membri della Commissione Deontologia, a tutti i Presidenti di Commissione (del Consiglio nazionale) ed al Legale consulente (sempre del Consiglio Nazionale).

In tale ambito, ci si confrontò direttamente con una proposta (di nuovi articoli 23 e 40) del Legale consulente del Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'Osservatorio ebbe poi modo di riflettere su queste circostanze

e molte altre legate al merito revisionale, valutando che forse l'ansia-

fretta fosse - per molti aspetti - stata cattiva consigliera e che, in futuri ambiti revisionali, si sarebbe probabilmente dovuto porre rimedio a

qualche 'pasticcio'.

26

L'Osservatorio ricostituito a settembre 2008

La penultima ricostituzione dell'Osservatorio avvenne nel 2008.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine volle un rapporto numerico paritario tra Consiglieri ed esperti, e diede all'Osservatorio il mandato di presentare un revisione del Codice in tempo utile per 'referendarla' e renderla vigente prima della scadenza del Consiglio stesso.

Seguì una stagione dell'Osservatorio che mi impone una narrazione più personale.

All'inizio fui molto in difficoltà con i miei nuovi compagni che

erano portatori di molte 'asimmetrie', generazionali, di linguaggi, di tagli tecnici ed 'ideologici'. Scontai un lutto, perché il vecchio gruppo mi mancava - dopo 13 anni di lavoro comune - sia in termini affettivi che in termini tecnici. Non mi riferisco solo all'affiatamento, bensì soprattutto al fatto che c'era un'implicita divisione di competenze e mi sentivo quindi tecnicamente 'scoperto' su quei fronti che non avevo mai seguito direttamente.

Ogni asimmetria, una volta elaborata, diventa possibilità e libertà, consente nuove articolazioni. Feci dunque di necessità virtù ed accolsi 'il nuovo' con il massimo di laicità e flessibilità (diceva Ciavarella, *'sei convincente e ti fai convincere'*).

Con il senno del poi, ho capito che non c'era nessuna possibilità 'non traumatica' di revisionare il Codice: il vecchio Osservatorio sarebbe inevitabilmente stato resistente e 'conservativo' perché avrebbe dovuto - paradossalmente - 'revisionare se stesso'.

*Quell'*Osservatorio ebbe invece quella giusta 'revisionale' irriverenza che mi indispettì all'inizio ma che ho apprezzato poi.

Guardando al Codice da punti di vista radicalmente diversi, fu possibile riconsiderarlo radicalmente e portare infine al CNOP un prodotto molto buono, 'bello' e, soprattutto, 'contemporaneo'.

Il Codice, nella nuova versione, si era 'aperto' in varie

direzioni, mutuando 'da altro attorno', con interessanti contaminazioni, articolazioni, integrazioni.

26

27

Forme di apertura furono ad esempio: 1 *il linguaggio* (una forma

più asciutta che privilegia l'etica attiva e le dizioni 'in positivo', ci sono in Premessa dei Principi etici, non c'è più il Capo dei Principi Generali, i Capi sono riorganizzati e rinominati e tutti gli articoli sono titolati); 2 *l'Europa* (la premessa discorsiva e i 4 principi fanno riferimento al Metacodice ed alla Charta Etica dell'European Federation Psychologist's

Association, ed alla Dichiarazione Universale dei principi etici degli

psicologi dell'International Union of Psychological Science (IUPsyS); 3

il punto di vista dei medici, esito di un confronto paradigmatico, con un lungo riflettere le rispettive deontologie; 4 *il punto di vista degli avvocati*, con il vaglio di compatibilità giuridica delle riflessioni e degli articolati, e dell'appropriatezza formale della 'scrittura'.

Il nuovo Codice, licenziato dall'Osservatorio nell'aprile 2009,

aveva -in PREMESSA- 4 PRINCIPI ETICI (*Rispetto e promozione del*

diritto delle persone e della loro dignità; Competenza; Responsabilità; Onestà e integrità, lealtà e trasparenza), ed era strutturato in 6 CAPI (*OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE, DOVERI GENERALI*

DELLO PSICOLOGO, RAPPORTI CON L'UTENZA, RAPPORTI

CON I COLLEGHI, RAPPORTI CON I TERZI E CON LA SOCIETÀ,

NORMA DI ATTUAZIONE).

2010-2011: gli anni dell'inutile attesa e degli impasse

politico-istituzionali al CNOP

Quello licenziato al CNOP nell'aprile 2009, ed appena 'narrato' e descritto, pareva essere davvero un Codice molto suggestivo e moderno.

Ma al CNOP ci sono state delle difficoltà pregiudiziali che non hanno consentito alla discussione di entrare nel suo merito qualitativo.

La controversia pregiudiziale riguardava il mandato: se ci fosse stato o meno un mandato revisionale del Codice, piuttosto che un mandato revisionale solo per alcuni articoli.

28

In questa controversia, in questo impasse si sono definitivamente perduti il nuovo Codice, anni di impegno istituzionale dell'Osservatorio, la concreta fatica revisionale dei singoli componenti.

Quando nel 2012 è stato ricostituito l'Osservatorio, non c'era più nessuna traccia del Codice revisionato.

Si era in un'altra epoca, meno velleitaria e sognatrice, con drammatici dubbi sulla fine che avrebbero fatto gli Ordini, ed un Decreto Monti che imponeva pochi e subitanei adeguamenti dell'articolato.

Tant'è che un minimo di scambio dottrinario ha riguardato solo le prestazioni on-line, mentre per il Codice si è dovuti andare subito al

sodo degli aggiornamenti obbligati.

L'Osservatorio istituito a novembre 2011 ed insediato a

gennaio 2012

Si è trattato veramente di un Osservatorio che ha segnato la fine di un'epoca.

I Consigli nazionali che si sono succeduti nel tempo hanno avuto una sensibilità politico-istituzionale sempre più remota nei confronti della Deontologia, hanno composto gli Osservatori in modo sempre più improbabile, hanno assegnato mandati sempre più 'striminziti' ed impropri.

L'Osservatorio era costituito di tanto in tanto in base a metabolismi politici o psicologici (la contingente ansia per il Decreto Bersani, la contingente ansia per il Decreto Monti...).

La composizione era sempre più scriteriata, con il subentro di colleghi sempre più casuali, improbabili e del tutto privi di esperienza, e la contestuale esclusione degli esperti 'fondativi', la cui competenza in materia è riconosciuta a livello internazionale.

D'altronde manco era più il caso di 'disturbare' gli esperti, dato che l'idea del Consiglio era quella di assegnare all'Osservatorio mandati molto spiccioli (ad esempio, 'cambiare l'articolo 23 del Codice

Deontologico in base al Decreto Bersani') che non richiedevano troppa scienza.

Per lo più i mandati assegnati erano sempre più impropri, ma questo non può sorprendere, dato che il Consiglio nazionale non ha alcuna competenza tecnico-deontologica.

Proprio per questo, l'art. 41 del Codice Deontologico prevede che sia

L'Osservatorio a ' formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico' e non viceversa.

Dunque il Consiglio si è mosso negli ultimi anni in totale difformità normativa, nell'ignoranza o nello spregio di quanto sancisce il Codice.

La revisione del Codice deve attenersi alle modalità previste dalla Legge 56/89.

In base all'Art. 41 del C. D. è istituito presso la Commissione

Deontologia del CNOP l'Osservatorio Permanente sul Codice

Deontologico: essendo permanente, il Consiglio nazionale è competente

solo per la sua composizione, ma non può intervenire sulla permanenza

dell'istituzione, non avendo fra l'altro neanche la competenza tecnica

per valutare quando un impatto deontologico richiederebbe i lavori

revisionali dell'Osservatorio.

Infatti, se avesse valutato sempre l'Osservatorio, errori come

quelli seguiti al Decreto Bersani sarebbero stati senz'altro evitati. Erano ben altri gli interventi revisionali da prevedere ed addirittura gli 'atti dovuti' trascurati per decenni.

Negli aggiornamenti post Decreto Bersani c'è il compendio di tutti

gli errori possibili in materia deontologica. Non è questa la sede per

richiamarli, ma questo e tanto altro mi ha fatto capire che un tempo, non solo deontologico, era finito.

C. P.

30

LA DEONTOLOGIA DEGLI PSICOLOGI

30

31

1

ASPETTI DEFINITORI E INTRODUTTIVI

32

1.1 LA FORMA E IL PROCESSO

Un qualunque **PROCESSO** (creativo, relazionale...) può essere tanto meglio 'liberato' quanto più è definita la premessa formale (la **FORMA** in premessa).

Ciò vale per la relazione clinica, nella quale il processo terapeutico può svolgersi bene anche perché prima è stato stipulato un contratto, istituito un contesto, chiarita la forma.

La rigorosa definizione di un contratto terapeutico è sempre una condizione necessaria, anche quando non è sufficiente 'a fare buona clinica'.

Ciò vale anche più in generale: tanto più si può svolgere bene ogni processo professionale, quanto più si è protetti e garantiti dentro una professione adulta, formalizzata, identificata nei suoi Albi, nei suoi Codici, nella sua Previdenza...

Non c'è, quindi, mai contraddizione tra l'impegno epistemologico per liberare il processo e l'impegno deontologico per

vincolare le forme, compreso l'impegno istituzionale per dotare la comunità professionale di un Codice in tal senso.

32

33

1.2 MORALE, ETICA, DEONTOLOGIA

Anche gli psicologi, infatti, Istituito l'Albo e costituiti gli

Ordini, dovettero darsi (1993) un Codice Deontologico.

I colleghi che se n'occuparono dovettero fare un po' di lavoro

preliminare, tradurre e studiare i Codici Deontologici degli altri Paesi, studiare un po' di Codice Penale e Codice Civile...

Dovettero anche preliminarmente chiarirsi le idee su qualche

termine contiguo che avrebbe potuto indurre in confusione.

La deontologia, infatti, non è la **MORALE**, poiché la parola

morale descrive e definisce costumi, stili di vita, comportamenti e pensieri, con riferimento a ciò che è considerato bene e a ciò che invece è considerato male.

Essa, quindi, segue i tempi, l'evoluzione delle esigenze degli individui

e delle comunità.

Non è neanche l'**ETICA**, poiché l'etica è quella parte della

filosofia che studia la morale, cioè costumi e comportamenti, cercando

di comprendere e definire i criteri in base ai quali è possibile valutare scelte e condotte degli individui e dei gruppi.

La

DEONTOLOGIA, invece, è l'insieme di principi, regole e consuetudini che ogni gruppo professionale si dà e deve osservare, nell'esercizio della sua professione.

La deontologia quindi sovrappone 3 dimensioni: l'etica, la scienza, la società.

La dimensione etica è quella della soggettività, della filosofia, dell'azione volontaria del soggetto.

La dimensione della scienza è quella data dal vertice di osservazione specifico di una disciplina definita su basi scientifiche.

La dimensione sociale è quella del sistema di valori e di regole che strutturano la convivenza di una collettività.

34

È quindi una dimensione fortemente evolutiva, storicamente determinata e con un livello di complessità elevato.

La deontologia, in fondo, con i suoi strumenti formali, descrive i corretti (gli obblighi) e gli scorretti (i divieti) incroci tra funzioni umane e funzioni professionali.

Introducendo le funzioni umane, la deontologia impatta il 'soggetto professionale' (la persona dello psicologo), e quindi inevitabilmente l'EPISTEMOLOGIA.

Da un altro versante, introducendo norme e regole, la deontologia fa accedere alla codificazione dei contesti e quindi, in ultima analisi, alla CULTURA ISTITUZIONALE, contribuendo a rendere la professione dello psicologo una professione adulta.

Per questi motivi, tra epistemologia e cultura istituzionale, la deontologia può contribuire all'identificazione professionale dello psicologo.

Tanto è vero che l'estensione del Codice Deontologico è tra i soli due atti previsti normativamente, e il primo successivo all'istituzione dell'Albo e alla costituzione degli Ordini.

34

35

1.3 CODICE DEONTOLOGICO

Il principale strumento formale della deontologia è il Codice Deontologico.

Il **CODICE DEONTOLOGICO** è lo strumento, scritto e reso pubblico, che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono necessariamente essere rispettate nell'esercizio di una specifica attività professionale.

Un tale strumento di autoregolamentazione deve avere come

riferimento una morale soggettiva, incardinata con un ‘dover essere’ inteso come insieme di doveri professionali ed un ancoraggio al sistema di valori e di norme del contesto sociale, anche per evitare slittamenti corporativi.

Il Codice Deontologico definisce in ambito sociale l’etica della relazione.

Se l’etica è la filosofia dell’azione volontaria del soggetto, il Codice Deontologico la va a definire all’interno della relazione professionale.

Lo Psicologo, quindi, si trova ad uno dei vertici di una figura geometrica complessa, dove agli altri vertici si trovano: l’utente, il committente, l’istituzione e la società.

All’agire tecnico-professionale deve affiancare la consapevolezza e la capacità di svolgere una funzione cardine, di essere punto di riferimento etico per lo sviluppo della relazione tra i diversi vertici.

36

1.4 LEGGI, NORME, CODICI

Tentiamo adesso una contestualizzazione giuridico - formale del discorso deontologico, per comprenderne meglio il senso da un lato, e maneggiarne meglio gli aspetti tecnici dall’altro.

Tutto discende dal **PRINCIPIO DI LEGALITÀ**: *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*.

Senza una Legge scritta non può dunque definirsi alcun crimine e non può definirsi alcuna pena.

Le

LEGGI sono Norme ferme e costanti che si avverano nei

fatti o che sono imposte dall'Autorità per determinare i diritti ed i doveri degli appartenenti ad un gruppo sociale.

Le

NORME GIURIDICHE sono Leggi scritte stabilite

dall'Autorità per determinare i diritti ed i doveri degli appartenenti ad un gruppo sociale.

I

CODICI sono Raccolte organiche di norme giuridiche alle

quali un gruppo sociale affida la tutela del proprio sistema etico.

Lo psicologo, nell'esercizio della professione, deve rispettare

le norme del Codice Deontologico, ma - prima ancora - quelle

dell'Ordinamento Giuridico generale.

Le norme vanno poste in posizione gerarchicamente ordinata

le une rispetto alle altre, secondo il fondamentale principio di

GERARCHIA DELLE FONTI DI DIRITTO, che definisce il 'grado

di cogenza' delle norme (ovvero il grado di importanza di ogni singola

norma, regolando l'eventuale prevalenza dell'una rispetto all'altra).

Il principio di ‘gerarchia’ delle fonti non è però l’unico principio applicabile.

Ci sono anche il principio di ‘competenza’, il rapporto tra norma ‘speciale’ e norma ‘generale’, il principio cronologico...

36

37

Per questo è sempre meglio consultare un esperto in caso di difficoltà interpretative.

Le

NORME DEONTOLOGICHE sono Leggi scritte alle quali un gruppo professionale affida la tutela del proprio sistema etico.

I CODICI DEONTOLOGICI sono Raccolte organiche di norme deontologiche alle quali un gruppo professionale affida la tutela del proprio sistema etico.

38

1.5 NORME D’INDIRIZZO, NORME PRECETTIVE

Le

NORME GIURIDICHE D’INDIRIZZO (secondarie) prevedono e regolano il QUADRO COMPLESSIVO in cui trovano fondamento giuridico le norme precettive (Costituzione della Repubblica, Leggi - Quadro...).

Le

NORME GIURIDICHE PRECETTIVE (primarie)

regolamentano i **COMPORTAMENTI SPECIFICI** (Codice Penale, Codice Civile, Codice Deontologico...).

La **NORMA DEONTOLOGICA** abbiamo detto che è una norma giuridica che regola gli aspetti etici di un'attività professionale.

Le

NORME DEONTOLOGICHE DI INDIRIZZO NELLA

PROFESSIONE DI PSICOLOGO sono regole che istituiscono

l'Ordine professionale e che gli conferiscono la funzione di produrre e

far applicare una specifica normativa deontologica (artt. 12, 17, 26, 27, 28 L. 56/89; art. 2229 Codice Civile).

Le

NORME DEONTOLOGICHE D'INDIRIZZO

CONTENUTE NELLA LEGGE N. 56 DEL 18-2-1989 (Ordinamento

della professione di Psicologo) sono:

Articolo 12 Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine;

Articolo 17 Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio reg. o prov.

dell'Ordine ed in materia elettorale;

Articolo 26 Sanzioni disciplinari;

Articolo 27 Procedimento disciplinare;

Articolo 28 Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le

SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI PSICOLOGI

(Art. 26, Comma 1, L. 56/89) sono:

a) **AVVERTIMENTO** - semplice diffida a non protrarre la condotta scorretta né a ricadere nella mancanza commessa;

38

39

b) **CENSURA** - dichiarazione di biasimo per la scorrettezza compiuta; c) **SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE PER**

UN PERIODO NON SUPERIORE AD UN ANNO - inibizione temporanea ad esercitare la professione;

d) **RADIAZIONE** - espulsione dall'Albo professionale, con il conseguente divieto di esercizio dell'attività professionale.

Le NORME DEONTOLOGICHE D'INDIRIZZO CONTENUTE

NEL CODICE CIVILE: Libro Quinto - DEL LAVORO, Titolo III

- DEL LAVORO AUTONOMO, Capo II - DELLE PROFESSIONI

INTELLETTUALI

Art. 2229 – ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti, sono

demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la

sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Le **NORME PRECETTIVE** possono sancire **OBBLIGATORIETÀ**

con **DIVIETI** e **NORME IMPERATIVE** o **NON OBBLIGATORIETÀ**

con **NORME PERMISSIVE**.

Le

NORME DEONTOLOGICHE PRECETTIVE

NELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO sono quindi regole che definiscono ciò che è **OBBLIGATORIO**, ciò che è **PROIBITO**, ciò che è **PERMESSO**, nell'esercizio dell'attività professionale (Codice Deontologico degli Psicologi Italiani).

40

2

IL CODICE DEONTOLOGICO

DEGLI PSICOLOGI ITALIANI

40

41

2.1 UN PO' DI STORIA

La Commissione Deontologia dell'Ordine Nazionale, coordinata da Eugenio Calvi, lavorò circa due anni alla prima elaborazione del Codice, con aggiustamenti progressivi e l'estensione di 10 bozze.

Andavano sondati aspetti difficilmente sondabili di una professione che, per una serie di motivi epistemologici, non è mai solo una professione.

Inoltre bisognava affrontare una relazione professionale che può essere molto diversa (con utenti, pazienti, clienti ecc.).

Quella prima edizione del Codice Deontologico degli psicologi italiani, fu consegnata al Consiglio nazionale dell'Ordine il 18/11/95.

Il Referendum non raggiunse però il quorum utile per la sua validazione.

L'esito del Referendum diede alla Commissione Deontologia quel tempo che era mancato prima.

Con la collaborazione di molte Associazioni, l'AUPI (con Sardi), il MOPI (con Adami Rook ed altri colleghi), la SIPEF (con Trombetta), la

BHC (con Trimarchi), la APRESPA (con Marnati) l'APPI (con Soldati) e autorevoli esperti (Adriano Ossicini, Erminio Gius, Guglielmo Gulotta, Bianca Gelli, Sandro Spinsanti), il Codice fu rivisto e migliorato.

Infine, integrato dai contributi dei Consigli regionali, fu approvato dal Consiglio Nazionale (27-28 giugno 1997), e quindi fu sottoposto, stavolta con esito positivo, al giudizio referendario degli psicologi italiani (17 gennaio 1998), entrando in vigore il 16 febbraio 1998.

In seguito, questo primo Codice degli psicologi ha dovuto essere 'compulsivamente adeguato negli articoli 23 (compensi e tariffe professionali) e 40 (pubblicità), a causa di quanto imponeva l'articolo 2 della Legge 248/06 (Decreto Bersani).

42

Il Consiglio Nazionale ritenne nell'occasione di dovere provvedere tempestivamente, indicando anche subito il relativo Referendum per la ratifica delle modifiche apportate.

Si trattò del primo ed unico adeguamento 'in tempo reale' anche se già altre Leggi, nel corso degli anni, avevano 'superato' di fatto le norme deontologiche (per il principio della 'gerarchia' delle fonti di diritto).

In quel caso si fece un lavoro di prima istanza sull'articolato non nella nicchia tecnica dell'Osservatorio ma in un ambito allargato a tutti i membri della Commissione Deontologia, a tutti i Presidenti

di Commissione (del Consiglio nazionale) ed al Legale consulente (sempre del Consiglio Nazionale).

In tale ambito, ci si confrontò con una proposta (di nuovi articoli 23 e 40) del Legale consulente del Consiglio nazionale dell'Ordine.

42

43

2.2 PRINCIPI FONDANTI

Andrebbe, a proposito di principi fondanti, innanzitutto distinta l'ETICA PASSIVA dall'ETICA ATTIVA.

L'ETICA PASSIVA è da intendersi come semplice attenzione alla non violazione delle norme deontologiche, a non fare cose contrarie alle norme o ai principi deontologici.

L'ETICA ATTIVA invece vuole contribuire al bene con azioni e parole finalizzate alla promozione del benessere individuale e collettivo, qualunque sia il proprio quadro di riferimento teorico.

Quattro PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ETICA ATTIVA

sono:

- la tutela dell'utente e del committente;
- la tutela del gruppo professionale;
- la tutela del singolo professionista;

- responsabilità nei confronti della società.

I principi di tutela hanno dunque costituito delle FINALITÀ ISPIRATRICI del Codice.

Tutti i PROBLEMI DEONTOLOGICI sono stati affrontati sempre in coerenza con tali finalità ispiratrici.

Il Codice è stato quindi articolato partendo da una sorta di *griglia deontologica*, avente sull'asse delle ordinate le voci COMUNICAZIONE, CONSENSO, COMPETENZA, AUTONOMIA, DECORO e LEALTÀ, e su quello delle ascisse le aree UTENZA, COMMITTENZA, COLLEGANZA, TERZI.

Alla voce COMUNICAZIONE, per quanto attiene all'UTENZA, vanno resi noti la natura dell'intervento, il suo costo, la durata probabile se è ipotizzabile, le sue finalità, nonché la formazione del professionista.

44

Per la COMMITTENZA, e con il consenso dell'utente, si comunicano solo dati rilevati direttamente e concernenti il solo utente e non altri.

Circa i COLLEGHI, (o terzi non psicologi), è necessario il consenso dell'utente anche per comunicare elementi utili alla diagnosi o alla terapia.

Alla voce CONSENSO, relativamente all'UTENZA, il consenso del cliente è sempre indispensabile per ogni intervento dello psicologo.

Nei confronti dei COLLEGHI, occorre il preventivo consenso del collega prima di offrire le proprie prestazioni, se il collega ha in corso un rapporto professionale con il medesimo cliente.

Alla voce COMPETENZA, verso l'UTENTE, vanno utilizzate solo metodiche di intervento nelle quali si ha la necessaria esperienza, in modo da operare con scienza e coscienza.

Nei confronti della COMMITTENZA, vanno rifiutati incarichi o mansioni che esorbitino da specifiche competenze professionali.

Relativamente ai COLLEGHI, si inviano i pazienti solo ai colleghi che possiedono le competenze professionali per il caso.

Nei riguardi dei TERZI, deve esserci il reciproco rispetto delle competenze specifiche delle differenti professioni.

Alla voce AUTONOMIA, sia nei riguardi dell'UTENZA che della COMMITTENZA, va rivendicata la propria autonomia nella scelta di metodi e tecniche di intervento; va rifiutata ogni richiesta non soddisfabile, o dannosa per il cliente.

Nei confronti dei TERZI, va rifiutata qualsiasi forma di subordinazione ad altre professioni nella scelta di metodi e tecniche d'intervento.

44

45

Alla voce DECORO E LEALTÀ, nei confronti dell'UTENTE, va rispettata la personalità del cliente, e considerata sempre la non 'paritarietà' delle posizioni psico - relazionali.

Nei confronti dei COLLEGHI, non si sottraggono utenti o committenti ai colleghi, e non si offrono o accettano somme di denaro o altri benefici per il transito di utenti o di committenti.

Nei confronti dei TERZI, l'immagine pubblica deve essere congruente alla dignità della professione; con corretti limiti anche nel farsi propaganda o pubblicità.

46

2.3 LE CRITICITÀ NELL'ELABORAZIONE

Dalla GRIGLIA DEONTOLOGICA si dovette poi passare all'estensione del CODICE e, nel tradurre i principi fondanti in articolato giuridico formale, bisognava vagliare in modo contestuale tante altre diverse forme di coerenza, da quella con il contesto normativo a quella clinica, a quella epistemologica...

Bisognava che fosse un Codice *a largo spettro*, dovendo affrontare esercizi professionali molto diversi, da quello dello psicologo - psicologo, a quello dello psicologo - psicoterapeuta (a sua volta molto

diversi, nelle diverse psicoterapie), ma anche quello dello psicologo - insegnante, dello psicologo - ricercatore, e così via.

Bisognava regolamentare deontologicamente relazioni professionali ora con 'pazienti' ('utenti' - in certi Contesti -, 'clienti' - in certe transazioni -), ora con committenti, ora con istituzioni...

Bisognava confrontarsi con le normative preesistenti, e spesso diverse nei diversi ambiti, per non esporre i colleghi ad assoggettamenti contraddittori.

(Ad esempio, a quel tempo, la riservatezza professionale aveva già specifiche codificazioni negli ambiti professionali preposti a trattare l'HIV...).

Bisognava bilanciare l'angolatura statalista della legge 56, con un articolato essenziale che riconducesse a pochi principi imprescindibili per qualunque ambito di esercizio professionale, con regole applicabili nella maggior parte dei casi probabili in cui lo psicologo interviene: più alto era il grado di astrazione, tanto maggiore il campo di applicazione.

Anche la formazione professionale ebbe poche, precise e rigorose regole, *astratte* tanto da essere accettabili dai più, nella previsione di altre particolari regole delle Scuole, mai comunque confliggenti con il *codice universale*.

A quel tempo pareva tutto già molto complesso, eppure c'erano solo 3 indirizzi formativi (applicativo, didattico e sperimentale) e poche specializzazioni cliniche (psicodinamica, sistemica, cognitivo-comportamentista...).

Era inimmaginabile che, nel decennio successivo, sarebbero 'sorti' decine e decine di percorsi formativi e di nuovi mestieri psicologici.

Una sempre 'maggiore complessità' è auspicabile, poiché deriva da un non derogabile processo di espansione culturale della psicologia, purché non si frammenti e si infragilisca l'identità professionale dello psicologo.

Una difficoltà fu costituita dal dover trattare, con articoli e comma, una relazione professionale che affronta sentimenti, emozioni..., termini di complessa sondabilità con approcci giuridico - formali, più adatti a sondare relazioni umane con preminente caratterizzazione economico - sociale piuttosto che psicologica.

Un'altra difficoltà fu costituita dall'aver ricercato, con l'estensione del Codice, un'identità etica per lo psicologo, proprio in un tempo sociale di crisi, rispetto alla morale, ai valori dell'etica, al principio della responsabilità individuale.

Ciononostante, il Codice tentò di sagomare aspetti significativi

del linguaggio professionale dello psicologo.

48

2.4 ARTICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE

Nel regolamentare deontologicamente l'esercizio professionale,

il primo Codice ha sempre considerato - soprattutto con i richiami

all'etica attiva - la descrizione sottesa di un certo tipo di professionista, e perfino di un certo tipo di 'soggetto' psicologo.

Infatti, all'ARTICOLO 3, *Lo psicologo considera suo dovere*

accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per

promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità.

All'ARTICOLO 34, *Lo psicologo si impegna a contribuire allo*

sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Si tratta di articoli quasi 'militanti', perché il Codice cerca di parlare agli psicologi anche della loro collocazione nel mondo, come 'soggetti'

professionali e come professionisti, affrontando i complessi incroci

tra funzioni umane e professionali, tra la vita propria e la vita di altri, confluente ad un certo punto, nel *flusso di un discorso*.

Il primo principio che informa il Codice, è costituito dalla prioritaria

tutela del paziente - utente, come valore qualificante il linguaggio dello psicologo nel mercato professionale.

Infatti, ancora all'ARTICOLO 3, *Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.*

48

49

L'utilizzo dell'espressione '*può intervenire significativamente nella vita degli altri...*' esclude l'intervento psicologico da ogni ordinaria amministrazione, rendendolo 'una decisione di maggior interesse' con

tutte le risapute conseguenze in ambito forense (l'obbligo di consenso da parte di tutti coloro che esercitano la potestà genitoriale anche nel caso di affidamento esclusivo del minore).

Ed all'ARTICOLO 22, *Lo psicologo adotta condotte non lesive*

per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il

proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

La laicità della professione è sancita innanzi tutto

dall'ARTICOLO 4: *Nell'esercizio della professione, lo psicologo*

rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta

opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio - economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

La laicità culturale di questo articolo forse oggi dovrebbe essere

ulteriormente approfondita, dati i complicati scenari trans-culturali nel frattempo intervenuti.

A quel tempo tuttavia si ispirava a Carte molto 'alte', dalla

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo all'articolo 3 della

Costituzione della Repubblica Italiana.

Molte materie difficili (il segreto e la riservatezza professionali -

articoli dall'11 al 17 -; commistioni e coinvolgimenti personali - articoli dal 26 al 28 -), risultarono più semplici da trattare deontologicamente

rispetto ad altre materie apparentemente meno delicate e complesse.

Questo, soprattutto 'grazie' a riferimenti normativi molto

'stringenti'.

50

Ad esempio, per quanto riguarda il segreto e la riservatezza ci sono gli artt. 622 CP (Rivelazione di segreto professionale), 200 CPP

(Segreto professionale), 357 CP (Nozione del pubblico ufficiale), 358

CP (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio), 359 CP

(Persone esercenti un servizio di pubblica necessità), 359 CP (Persone

esercenti un servizio di pubblica necessità), 365 CP (Omissione di referto), 334 CPP (Referto).

L' articolo 21, invece, *Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti*

conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.

È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche..., impegnò la Commissione Deontologia in molti distinguo tra l'insegnamento di

discipline psicologiche e quello dell'uso di strumenti conoscitivi, e costò addirittura un ricorso al TAR da parte del MO.PI.

L' articolo 31, *Le prestazioni professionali a persone minorenni*

o interdette sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente

comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché

l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine

dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente

preposte..., pose molti problemi, ancora non risolti.

Innanzitutto andrebbe contemplato anche 'l'assenso' poiché sempre

più spesso, normative sempre più ‘aperte’ fanno ‘accompagnare’, dal

50

51

consenso di chi esercita la potestà, il consenso del minore capace di esprimerlo.

Inoltre, per le informative, bisognerebbe che il riferimento fosse costituito sempre e solo dal tribunale dei Minori, l’unico davvero competente.

Infine, nell’articolato, dovrebbe essere meglio perseguito l’equilibrio deontologico tra la tutela della parte debole (vincolante per lo psicologo sempre) e la fedeltà al proprio cliente (altrettanto vincolante per lo psicologo consulente di parte).

Un Codice Deontologico descrive gli incroci tra vita e professione, tecnica e morale, sagomando le nozioni di autonomia, responsabilità, affidabilità, competenza, in norme relazionali per organizzare un’adeguata tutela dell’utente, ed in quelle per organizzare un’adeguata tutela dello psicologo.

Il Codice Deontologico degli psicologi italiani, sintetizzando quadro legislativo e specifici culturali, si riferì, in ogni modo, più agli orientamenti deontologici dei Paesi mediterranei, che a quelli dei Paesi anglosassoni.

Oggi che c'è la Comunità Europea, si impone ovviamente una diversa inclinazione dello sguardo (verso nord), ed una radicale revisione dello stesso 'linguaggio' (molto barocco) del Codice, (anche perché, dopo tanti anni, il mandato identificativo è meno pressante, dato che la comunità professionale è ormai identificata anche da tante altre sedi).

Ad ogni buon conto, il Codice, nella norma attuativa all'ARTICOLO 41, prevede il suo eventuale superamento: *È istituito presso la Commissione Deontologia dell'Ordine degli Psicologi l'Osservatorio permanente sul Codice Deontologico, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il*

52

compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli Regionali e Provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

52

53

2.5 LA STRUTTURA FORMALE

Il Codice Deontologico degli psicologi italiani è costituito da 42 Articoli, suddivisi in 5 Capi: PRINCIPI GENERALI (Articoli dall'1 al 21), RAPPORTI CON L'UTENZA E CON LA COMMITTENZA (Articoli dal 22 al 32), RAPPORTI CON I COLLEGHI (Articoli dal 33 al 38), RAPPORTI CON LA SOCIETÀ (Articoli 39 e 40), NORME DI ATTUAZIONE (Articoli 41 e 42).

Riflettendo sul modo in cui è stato strutturato il Codice (i 3 Capi centrali), si possono cogliere nitidamente le tre forme di tutela che lo hanno ispirato (le FINALITÀ ISPIRATRICI): la tutela del cliente (artt. 4 - 9 - 11 - 17 - 28 - ...), la tutela del professionista nei confronti dei colleghi (artt. 35 - 36 - ...) e la tutela del gruppo professionale (artt. 6 - 8 - ...).

I PRINCIPI GENERALI che informano il Codice sono:

meritare la fiducia del cliente (artt. 11 - 18 - 21 - 25- ...), possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente (artt. 5 - 22 - 37- ...), usare con giustizia il proprio potere (artt. 22 - 4 - 18 - 28 - 38 - 39 - 40 - ...) e difendere l'autonomia professionale (art. 6 - ...).

I suddetti principi, tradotti in articolato giuridico formale, diventano

IMPERATIVI DEONTOLOGICI: onestà e integrità, competenza, rispetto e tutela dell'altro, autonomia professionale.

I principi generali sopra riportati hanno poi una serie di principi sottordinati, con riferimento all'attività clinica, secondo lo schema che segue.

Meritare la fiducia del cliente

P. - del decoro e della dignità professionale

- del diritto dei soggetti alla riservatezza ed all'anonimato

- del segreto professionale

54

- del rispetto della fondatezza scientifica della propria attività

-

del rispetto e della tutela del benessere del destinatario

dell'intervento e/o di terzi

- del rispetto della libertà di scelta, da parte del cliente, del

professionista a cui rivolgersi

- del consenso informato

- dell'aiuto del pubblico e degli utenti a sviluppare in modo libero

e consapevole opinioni e scelte

Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del

cliente

- del rispetto della fondatezza scientifica della propria attività
- del rispetto della libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista a cui rivolgersi
- della responsabilità professionale

Usare con giustizia il proprio potere

- della responsabilità professionale
- del consenso informato
- del rispetto e della tutela del benessere del destinatario dell'intervento e/o di terzi
- del diritto dei soggetti alla riservatezza ed all'anonimato
- del segreto professionale
- dell'informazione dell'Autorità
- del rispetto della libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista a cui rivolgersi

Difendere l'autonomia professionale

- dell'autonomia professionale
- del decoro e della dignità professionale
- del rispetto della fondatezza scientifica della propria attività

I PRINCIPI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ CLINICA, appena riportati, sono rintracciabili nel Codice nei seguenti articoli di riferimento.

Responsabilità professionale

1 2 3 5

Autonomia professionale

6

Rispetto e tutela del destinatario

dell'intervento e/o di terzi

4 13 22 25 26 27 28

31 36 39

Fondatezza scientifica della propria attività

5 7 8 25

Consenso informato

9 12 24 31 32 39

Riservatezza e anonimato

4 9 14 16 17

Segreto professionale

11 12 15

Informazione dell'Autorità

13

Libertà di scelta del professionista

da parte del cliente

18

Decoro e dignità professionale

38 40

Aiuto del pubblico e degli utenti a sviluppare

in modo consapevole opinioni e scelte

39

Le regole deontologiche non contraddicono le Leggi generali.

Per questo è sempre bene che siano contestualizzate in un piano di pregiudiziali conoscenze normative.

Qualcosa abbiamo già detto nel trattare gli aspetti definitivi ed introduttivi. Sarebbe comunque opportuno che tutti colleghi avessero una conoscenza almeno generale delle Norme sia Comunitarie che nazionali e regionali, ed una discreta conoscenza delle normative più comuni relative alla *privacy*, al *copyright*, alla *Qualità*, all'etica informatica, ai propri specifici settori di attività...

56

3

L'OSSERVATORIO DEONTOLOGICO

E LE NUOVE CRITICITA'

56

57

3.1 LA REVISIONE DEL CODICE

La Commissione Deontologia - istituita presso il Consiglio nazionale dell'Ordine - ha esteso il Codice, mentre l'Osservatorio Permanente previsto dalla Norma attuativa all'articolo 41, ha il compito della sua revisione periodica, secondo le modalità previste dalla L. 18 febbraio 1989, n. 56.

A pochi anni dalla sua estensione, il Codice avrebbe già avuto bisogno di aggiornamenti a causa delle molte e significative novità intervenute, a livello normativo, culturale, scientifico.

Un Codice, infatti, è uno strumento che non può essere statico perché ha delle criticità interne e ne va sistematicamente verificata l'adeguatezza e l'efficacia.

Inoltre, definisce un insieme di regole – interfaccia tra gruppo professionale e società: deve quindi tenere il passo dell'evoluzione della disciplina.

Le due conseguenti direttrici dell'Osservatorio sono state la raccolta della giurisprudenza e l'approfondimento delle aree di maggiore criticità deontologica.

Per la raccolta della giurisprudenza, sono stati previsti un

gruppo di lavoro con referenti di tutti i Consigli territoriali e un data - base nazionale.

Per le aree di criticità individuate, sono state previste delle specifiche Linee – Guida: alcune sono già attive, come quelle sulla professione on-line; altre sono in corso di estensione; altre ancora per adesso sono state solo programmate

Attraverso questi passaggi dunque, *la deontologia* ha proceduto verso la revisione del Codice, avendo abbastanza unanimemente individuato quegli ambiti che avrebbero dovuto maggiormente essere riguardati dalle integrazioni o dalle modifiche.

58

3.2 PSICOLOGIA GIURIDICA

Circa la metà delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari riguarda psicologi che operano in ambito giuridico.

I colleghi si devono confrontare con casi delicati in un contesto regolato da norme complesse, dove operano altre professionalità *forti*...

Bisogna possedere una forte competenza, sia di natura psicologico - clinica che di procedure giuridiche e, spesso, la competenza non è sufficiente per affrontare gli snodi deontologici...

Ci sono diversi contesti giudiziari (penale, civile, minorile), molte diverse ‘vesti’ professionali (consulente, perito, operatore di un servizio

sociale o sanitario, giudice onorario), molti diversi interlocutori, che incrociandosi possono produrre decine di sottordini e fattispecie, con rischi di slittamento e conseguenti comportamenti scorretti.

Se la psicologia giuridica è la zona più deontologicamente scivolosa della psicologia, la psicologia forense è la zona più scivolosa della psicologia giuridica e il minore è la zona più scivolosa della psicologia forense.

Il minore è la zona più scivolosa della psicologia forense perché non si istituisce solo un contesto confliggente *tra* le parti, bensì anche *nella* parte.

Lo psicologo – perito di parte può avere, infatti, come psicologo e come perito, due assoggettamenti diversi: da un lato la prioritaria tutela del minore, dall'altro la fedeltà alla parte.

Quando i due assoggettamenti confliggono, quale dovrebbe prevalere?

In che misura lo psicologo che *va* nel forense, smette i propri linguaggi, il proprio stato formale, i propri vincoli (p. e. deontologici), per assumere linguaggi, stato e vincoli propri di quel contesto?

Il lavoro revisionale, su questo, ha mirato a 'far dire' al Codice qualcosa di più.

58

59

3.3 LA BIO – ETICA

In questi anni si è sviluppato un acceso dibattito di ordine bio -

etico che ci ha visto pressoché assenti, sia come categoria professionale che come titolari di una prospettiva scientifico - culturale.

Ciò stride con le forti implicanze psicologiche della sterilità,

dell'infertilità e della procreazione assistita, sia per i soggetti adulti che per i figli nati attraverso queste pratiche...

Com'è possibile che non sia rappresentata una posizione

ufficiale della Psicologia italiana, sugli aspetti di volta in volta all'ordine del giorno nel dibattito politico e culturale su questi temi?

Per essere presenti tuttavia, occorre anzitutto che gli psicologi siano in grado di aprire un dibattito interno di analoga profondità.

Anche il lavoro dell'Osservatorio per la revisione del Codice

ha cercato di filtrare qualcosa a riguardo, almeno per quanto riguardava

le nostre più probabili esposizioni professionali.

60

3.4 L'EUROPA

L'Unione Europea ci impone ormai di pensare ad uno psicologo

europeo, molto diverso rispetto a quello a suo tempo sagomato dal

Codice, da un lato a causa di tutte le nuove norme europee, dall'altro

per la dovuta sintesi culturale – scientifica tra le diverse Psicologie (le grandi Scuole).

Riguardo alle nuove norme, ci sono state negli anni scorsi

importanti ricadute pratiche sull'organizzazione dei Corsi di Formazione e conseguentemente gli Ordini hanno esteso le loro competenze istituzionali alla figura professionale del triennialista. Ciò ha dovuto comportare alcune prevedibili ricalibrature di strumenti, compresa la ricalibratura in tal senso anche del Codice Deontologico.

Ma, più in generale, da un lato ci si è sempre più dovuti riferire, anche nel Codice, allo psicologo europeo, dall'altro proprio per questo, si è dovuto anche mutuare dall'Europa indirizzi di profilo culturale e professionale ad integrazione di quelli nazionali.

Basti pensare che la revisione del Codice, licenziata dall'Osservatorio permanente al CNOP nell'aprile 2009, ha una Premessa discorsiva e 4 Principi Etici che fanno riferimento al Metacodice ed alla Charta Etica dell'European Federation Psychologist's Association, ed alla Dichiarazione Universale dei principi etici degli psicologi dell'International Union of Psychological Science (IUPsyS).

Inoltre, la stessa revisione, già fin dal primo articolo (al comma 3) fa riferimento al 'mercato' europeo ed alla libera circolazione delle figure professionali.

60

61

3.5 LE TRANS CULTURE

Bisogna confrontarsi con i flussi immigratori da altri continenti e dall'est.

Non basta la laicità culturale già garantita dall'attuale Codice.

Per quanto riguarda il rapporto professionale con l'immigrato,

si pone un problema di nuovi paradigmi culturali, valoriali e psicologici che dovranno far rivedere alcuni termini sia tecnico-professionali e sia

'di contratto terapeutico' (si pensi al diverso rapporto con il denaro...).

Più in generale, si pone un problema di nuovi paradigmi sociali

ed antropologici, dovuti ai processi di integrazione.

A medio termine, la comunità che ospita farà psicologicamente

i conti con la paura del diverso, con reazioni d'allarme, ricalibrature

'ideologiche' di linguaggi ed atteggiamenti, 'barricamenti' e psicosi collettive.

Lo psicologo vedrà ridisegnati i propri target e si dovrà misurare

con nuovi oggetti professionali, e verrà inevitabilmente esposto alla

vigilanza - sfida riguardo agli standard deontologici nei suoi esercizi professionali.

Tutto questo ha cominciato ad essere maggiormente filtrato nel

corso dei più recenti lavori di revisione del Codice.

3.6 CODICE E REGOLAMENTO

Si è visto che alcuni aspetti procedurali, non meramente tecnici, riguardanti la funzione disciplinare non possono risolversi tutti nei Regolamenti disciplinari, cui pure la Legge rimanda per competenza.

Un caso esemplare è costituito dall'impasse conseguente all'impossibilità del funzionamento dell'organismo disciplinare, nelle ipotesi di procedimento a carico di un componente del Consiglio dell'Ordine e, quindi, di astensione di tutti i consiglieri.

È di tutta evidenza che andrebbe individuata una TERZIETÀ (extra o sovra regionale) di valutazione e giudizio, con il paradosso di afferire quindi ad un diverso Regolamento disciplinare 'incompetente' per il caso (la funzione disciplinare è accreditata 'per legge' - art. 27 Legge 56/89 istitutiva della Professione - all'Ordine territoriale).

Si tratta di una controversia che vari Alti Pareri (è stata coinvolta anche la Suprema Corte) non sono riusciti a dipanare, stante una lacuna nella Legge istitutiva della professione.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine è l'unico Organo, in ogni comunità professionale, deputato al cosiddetto Regolamento delle Competenze (da non confondersi con quello disciplinare) ed alle conseguenti, eventuali proposte di carattere legislativo.

Nelle more che questo avvenga, forse uno strumento a valenza nazionale quale il Codice deontologico potrebbe orientare verso una gestione equilibrata e corretta (si tratta pur sempre di ‘rapporti tra colleghi’) di questa materia.

Anche altre ‘lacune di procedura’ hanno trovato un prudenziale surrogamento nell’articolato del Codice (si pensi all’ ‘ufficializzazione’ del Tariffario ed alle sue modalità di revisione).

62

63

Giusto o sbagliato che sia in termini strettamente formali, è bene quindi che l’Osservatorio tenga nel suo campo di riflessione anche alcuni di questi aspetti, (magari quelli più ‘lacunosi’ ad altri livelli e più rischiosi quindi per i colleghi), in considerazione del fatto che - in un modo o nell’altro - finisce spesso con il dovere comunque trattarli.

64

3.7 I NUOVI AMBITI PROFESSIONALI

Eravamo abituati a pensare allo Psicologo nei Servizi Pubblici o nella Clinica (con riferimento anche qui ai pochi modelli fondamentali).

Negli ultimi anni la maggior parte dei nuovi psicologi ha *impresso* percorsi professionali in ambiti nuovi e diversi, non ascrivibili a nessuna delle categorie *storiche*.

È oggi impensabile normare deontologicamente decine di specifici ambiti, con decine di ordini e sottordini *burocratici*.

Riguardo agli ambiti professionali, un Codice dovrebbe con poche norme a largo spettro, intercettare tutti quelli attuali, e possibilmente anche i successivi, sagomati per ricaduta da un *mercato* e da un contesto culturale così tanto accelerati, da prefigurare scenari diversi con un ritmo che prima era antropologico ed oggi è *di cronaca*.

L'Osservatorio si è quindi misurato non solo con una dovuta 'asciugatura' della scrittura, ma anche con il rendere più chiaro ed essenziale l'impianto concettuale del Codice.

Certe fattispecie, molto considerate a suo tempo, ormai riguardano una cerchia ristretta di colleghi, mentre altre, che riguardano moltissimi colleghi (soprattutto i più giovani) nel Codice vigente neanche sono previste.

Nel lavoro di revisione, l'Osservatorio ha privilegiato quelle norme (poche ma 'certe') vevoli per gli uni e per gli altri, chiare ed inequivocabili, riferite alle ipotesi di violazione più gravi e vistose, in modo da essere anche maggiormente 'a prova di ricorso' di quanto non lo siano quelle vigenti.

Una residuale 'mission' identificativa, il lavoro revisionale l'ha svolta nel fissare un nucleo d'identità dello psicologo che sia veramente fondativo ed inderogabile, per bilanciare le complessità derivanti

dall'auspicabile sempre maggiore espansione culturale della psicologia e della domanda psicologica.

64

65

In tal modo, i colleghi saranno aiutati a 'governare' i mille nuovi mestieri psicologici invece di esserne confusi, epistemologicamente smarriti ed infragiliti.

È questo il senso della Premessa e dei 4 Principi Etici 'prima' dell'articolato giuridico-formale: una sorta di 'Giuramento' ed identificazione primaria di ogni psicologo, di ogni tempo e di ogni luogo (è ripreso il Metacodice europeo).

66

3.8 I FRONTI DEONTOLOGICI

Ci sono nuovi fronti deontologici aperti da nuove leggi (p. e. quella sulla PUBBLICITÀ, quella sulla PRIVACY, quella sui TRIENNALISTI...) o da circostanze giurisprudenziali.

La Commissione Deontologia individua in modo formale quelli che dovrebbero costituire altrettanti mandati di lavoro revisionale dell'Osservatorio Deontologico.

Questo è già avvenuto in occasione della Legge 248/06

(Decreto Bersani), il cui articolo 2 ha comportato l'adeguamento degli

articoli 23 (compensi e tariffe professionali) e 40 (pubblicità) del Codice Deontologico.

Il Consiglio Nazionale ritenne di dovere provvedere tempestivamente, indicando anche subito il relativo Referendum per la ratifica delle modifiche apportate.

Si è trattato del primo adeguamento 'in tempo reale' anche se già altre Leggi, nel corso degli ultimi anni, avevano 'superato' di fatto le norme deontologiche (per il principio della 'gerarchia' delle fonti di diritto).

In quel caso si fece un lavoro di prima istanza sull'articolato non nella nicchia tecnica dell'Osservatorio ma in un ambito allargato a tutti i membri della Commissione Deontologia, a tutti i Presidenti di Commissione (del Consiglio nazionale) ed al Legale consulente (sempre del Consiglio Nazionale).

In tale ambito, ci si confrontò con una proposta (di nuovi articoli 23 e 40) del Legale consulente del Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'Osservatorio successivamente ha dovuto riflettere su queste circostanze e molte altre legate al merito revisionale, valutando che forse l'ansia-fretta fosse stata - per molti aspetti - cattiva consigliera e che, in futuri ambiti revisionali, si sarebbe probabilmente dovuto porre rimedio a qualche 'pasticcio'.

Un tariffario, infatti, non sta bene (disequilibrio di fattispecie) nel corpo di un Codice deontologico, tant'è che nello stesso Codice se n'era dovuta prevedere 'a stralcio' una diversa modalità di revisione.

In tal modo era stata però inserita una procedura giuridico - istituzionale in un Codice di condotte professionali.

Come previsto, l'Osservatorio ha quindi - nel 'nuovo' Codice licenziato al CNOP - dovuto 'revisionare', risolvendoli, anche questi 'pasticci'.

Questo riportato è solo un esempio di come nuove normative possano porre di volta in volta esigenze di coerenti adeguamenti dei relativi articoli del Codice.

Ed è anche un esempio di come questi adeguamenti possano essere delicati e complessi, richiedendo concentrazione istituzionale e sapienza tecnica.

3.9 INTERNET

Il mondo on - line, non era ancora *considerabile* ai tempi dell'estensione del primo Codice, ma ha costituito in seguito una dimensione non *ignorabile*.

Infatti, partendo dalle INDICAZIONI ETICHE DELLE PRESTAZIONI

PSICOLOGICHE VIA INTERNET E A DISTANZA dell'EUROPEAN
FEDERATION OF PSYCHOLOGISTS ASSOCIATION,

L'Osservatorio ha prima esteso delle Linee Guida che il Consiglio
dell'Ordine ha poi deliberato a dicembre 2003, ovviamente nelle more
di una codificazione deontologica ai sensi dell'articolo 41 del Codice
(revisione e passaggio referendario).

Tutto va così veloce che anche queste Linee Guida del 2003
sono state presto superate.

L'Osservatorio ne dovuto quindi riconsiderare degli aspetti,
approfondirne altri e riflettere poi su come inserire le condotte
professionali 'on-line e a distanza' all'interno del corpo del nuovo
Codice.

Una possibilità era data dall'integrare gli articoli - sicuramente
almeno gli attuali articoli 6, 7 ed 11 del Codice - con comma Internet.

Un'altra possibilità era dall'articolare uno specifico Capo con tutti gli articoli
Internet, sulla identificazione degli psicologi e degli utilizzatori, sulla
protezione della transazione e la conservazione dei dati e
sull'appropriatezza.

Un'altra possibilità ancora era data dal pensare ad un solo
articolo Internet, molto strutturato, che induca le stesse cautele pur con una
modulazione 'da principi generali'.

Infine, c'era la possibilità di un solo articolo 'di rimando' che, in modo semplice ed essenziale, applicasse automaticamente anche all'esercizio on - line l'intero articolato del Codice.

68

69

L'Osservatorio alla fine, con un nuovo specifico articolo di 'rimando', ha privilegiato proprio quest'ultima soluzione, applicando 'automaticamente' i principi etici e le regole di deontologia professionale anche ai casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

70

3.10 COMPOSIZIONE E MANDATI DELL'OSSERVATORIO

Ovviamente la tipologia delle nuove criticità intervenute, orienta anche la composizione dell'Osservatorio che dovrebbe sempre prevedere esperti di deontologia (per le revisioni periodiche del Codice), esperti di bio - etica, esperti che hanno lavorato molto con i colleghi europei (e specificatamente sui temi dell'etica e della deontologia), colleghi che hanno maturato (anche presso gli Ordini regionali) competenza nelle procedure disciplinari e cognizioni giurisprudenziali. La composizione dell'Osservatorio finora ha, in effetti, sempre

tendenzialmente risposto a tali orientamenti.

L'attuale Osservatorio - nella sua nuova costituzione - si è insediato il 22 settembre 2006. Nel 2008 ci è stata una sua ricostituzione formale che nella sostanza l'ha riconfermato quasi del tutto (solo un membro esterno al Consiglio in meno per 'pareggiare' con il numero dei consiglieri).

Prima di mettere mano alla revisione del Codice, l'Osservatorio si è chiesto preliminarmente se la portata dei cambiamenti e 'i nuovi tempi' giustificassero una riconsiderazione generale della struttura stessa del Codice. (Nelle pagine precedenti è stata riportata per esempio la discussione relativa alle prestazioni on - line).

Ci si è chiesto se l'eventuale titolazione degli articoli (finora semplicemente numerati) implicasse una loro diversa sequenzialità.

Ci si è chiesto se fosse ancora attuale una distinzione tra principi generali e Capi successivi.

Ci si è chiesto se i cambiamenti, che prima intervenivano con tempi antropologici e più di recente con il ritmo della cronaca, non rendessero più 'conveniente' un articolato essenziale ed a largo spettro che potesse contenere maggiormente ogni futuro prevedibile e non

70

71

rischiasse di essere superato nel giro di poche settimane, dalla prima novità normativa.

Ci si è chiesto se fosse da accogliere la proposta EFFPA di condividere, come primo Capo, una Premessa comune - metacodice europeo, con tutti gli altri Codici Deontologici dell'Unione Europea.

Le risposte a queste ed altre domande hanno costituito una sorta di primo 'piano dell'opera' revisionale. Successivamente si è rivista la scrittura del vecchio Codice, e quindi - 'orientato' dai cambiamenti culturali e normativi da un lato, e dalla casistica giurisprudenziale dall'altro -, l'Osservatorio ha affrontato l'articolato.

72

4

IL MINORE NELLA PSICOLOGIA FORENSE

E NELL'ART. 31 DEL CODICE DEONTOLOGICO

DEGLI PSICOLOGI

72

73

PREMESSA

Circa la metà delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari riguarda psicologi che operano in ambito giuridico.

Se deontologicamente la psicologia giuridica è la zona più scivolosa della psicologia, la psicologia forense è la zona più scivolosa della psicologia giuridica, e il minore è la zona più scivolosa della psicologia forense.

I colleghi si devono confrontare con casi delicati in un contesto confliggente e regolato da norme complesse, dove operano altre professionalità forti.

Bisogna possedere una forte competenza sia di natura psicologico-clinica che di procedure giuridiche, e spesso la competenza non è sufficiente per affrontare gli snodi deontologici.

Ci sono diversi contesti giudiziari (penale, civile, minorile), molte diverse 'vesti' professionali (consulente, perito, operatore di un servizio sociale o sanitario, giudice onorario), molti diversi interlocutori.

Gli 'incroci' possono produrre dunque decine di sottordini e fattispecie, con rischi di slittamento e conseguenti comportamenti scorretti.

In una tale complessità la comunicazione è fondamentale: andrebbe

chiarito ogni volta in quali termini si pone quel contenuto (per esempio il segreto professionale) in quella specifica fattispecie.

Il minore è la zona più scivolosa della psicologia forense perché non si istituisce solo un contesto confliggente tra le parti, bensì anche nella parte.

Lo psicologo - perito di parte può avere, infatti, come psicologo e come perito, due assoggettamenti diversi: da un lato la prioritaria tutela del minore, dall'altro la fedeltà alla parte.

Quando i due assoggettamenti confliggono, quale dovrebbe prevalere?

In che misura lo psicologo che va nel forense, smette i propri codici, il proprio stato formale, i propri vincoli (p. e. deontologici), per assumere codici, stato e vincoli propri del contesto?

74

4.1 RIFLESSIONI SULLE MODALITA' DI INTERVENTO

NELLE SITUAZIONI DI 'BAMBINI CONTESI'

I bambini sono a volte capro espiatorio e a volte 'arma impropria' nei conflitti interni ad una coppia.

A volte ci sono situazioni familiari così gravi da rendere indispensabile un intervento delle Istituzioni a tutela dei figli e soprattutto dei minori.

Garantire al meglio questa tutela non è ovviamente semplice come enunciarne astrattamente il principio.

In questi anni ci sono stati vari casi di genitori 'sbattuti in prima pagina' con accuse massimamente infamanti, e poi completamente

scagionati da ogni accusa.

Questo perché, riguardo ai problemi legati alla diagnosi ed all'intervento sui minori, i pareri raggiungono un minimo di omogeneità solo nei casi meno complessi di 'bambini contesi', quelli di 'routine' e, soprattutto, quelli che non fanno risuonare vissuti, paure e fantasmi degli operatori.

Oppure, nei casi in cui le evidenze oggettive non lasciano spazio per i dubbi e tempo per le evocazioni.

Ma nelle situazioni complesse ed ambigue, con protagonisti

controversi, quando tutto è incerto e si mischia con soggettività remote, allora le competenze tecniche non si incontrano in protocolli comuni ed interventi condivisi.

O ci si ripara dietro protocolli rigidi che, impermeabili ad ogni portato soggettivo, standardizzano le risposte a domande molto diverse, oppure il bagaglio personale di emozioni e di vissuti, mai 'mischiato' con i dati oggettivi, diventa finalmente uno strumento fondamentale per decifrarli e comprenderli

Proprio l'etica della responsabilità può imporre di mettersi in

gioco, *con l'animo laico ed aperto del clinico*, per vedere meglio le cose nelle cose.

Questi sentieri non andrebbero comunque mai percorsi da soli:

le competenze soggettive dovrebbero essere sempre oggettivabili *in una dimensione integrata e multidisciplinare*.

In Italia spesso, ad operatori di ancora insufficiente esperienza, vengono affidati casi complessi che sarebbero di difficile gestione anche per

Colleghi molto più esperti

Negli Stati Uniti, le linee-guida A.P.S.A.C. (American Professional Society on the Abuse of Children) per la qualificazione del valutatore nei casi di presunto abuso sessuale nei confronti dei minori, già dal 1990 precisano che il valutatore debba essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- una laurea in disciplina attinente alla salute mentale;
- un'esperienza clinica come diagnosta e terapeuta di bambini e famiglie, della durata di almeno due anni, più altrettanti di esperienza professionale con bambini sessualmente abusati
- un adeguato aggiornamento sulla letteratura riguardante il tema e padronanza delle dinamiche psicologiche conseguenti all'abuso;
- un'esperienza acquisita e dimostrabile nel condurre valutazioni in ambito forense.

In Italia, invece, per essere 'valutatore', basta l'iscrizione ad un

Ordine o Collegio professionale, conseguibile con una ‘laurea breve’.

Il sapere tecnico-professionale dunque è il terzo imprescindibile elemento (insieme ad un atteggiamento ‘clinico’ ed al supporto multi-professionale) che può aiutare nel perseguimento della correttezza

deontologica.

76

4.2 IL MINORE NELLE LINEE GUIDA

DI PSICOLOGIA GIURIDICA E FORENSE

Le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense

(approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di

Psicologia Giuridica - a Roma il 17 gennaio 1999 - e dalla Assemblea

dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica - a Torino il 15

ottobre 1999 -) ricordano, all'art. 11, che lo psicologo deve sempre farsi orientare dal miglior interesse per il bambino.

All'art. 24, lo psicologo forense utilizza *metodologie*

scientificamente affidabili, con il rilevamento sia dei dati soggettivi che dei piani di relazione interpersonale.

All'art. 26, lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi

professionali solo se fondati sulla *conoscenza professionale diretta*, ovvero su documentazione adeguata e attendibile: è da considerare

deontologicamente scorretto esprimere un parere su un bambino non

esaminato in modo diretto.

All'art.32, lo psicologo forense chiarisce al minore gli scopi del

colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della

sua età e della sua capacità di comprensione, evitando che egli si senta

responsabile per il procedimento e gli eventuali sviluppi. Garantisce

che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione, evitando domande suggestive o implicative.

Forse proprio con riferimento a questo, nel corso del 2007, il Prof. Gulotta ha proposto di inserire nel Codice, prima dell'art. 31, un articolo che l'Osservatorio ha posto in articolato giuridico-formale nel modo seguente.

Nei procedimenti giudiziari che coinvolgono minori, ogni valutazione avente questi ultimi per oggetto deve eseguirsi esclusivamente col consenso degli esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, per ordine del giudice.

76

77

Lo psicologo deve porre la massima cura nella formulazione di domande o di richieste al bambino, in modo da limitare ogni aspetto suggestivo e da non lasciar trasparire aspettative che possano compromettere la genuinità delle sue risposte.

Nel giudizio diagnostico è necessario tenere in debito conto le sollecitazioni ed i suggerimenti che eventualmente siano stati indirizzati al minore da persone interessate alla formulazione di particolari valutazioni.

È altresì necessaria un'estrema prudenza dal trarre conclusioni diagnostiche di specifici eventi di stress da eventuali sintomi e da esami testologici, dovendosi tenere obbligatoriamente in considerazione la loro equivocità.

All'art. 33, si tiene in gran conto ...*che il minore è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Va tutto organizzato quindi in modo da minimizzare gli stress ulteriori...*

All'art. 35, nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino e i genitori ma anche l'ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere. Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione va posta alla sincerità delle affermazioni e l'influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.

All'art. 36, prima di sottoporre ad una perizia un minore, occorre avere il consenso di tutti e due gli esercenti la potestà genitoriale, anche nel caso di un 'affido disgiunto esclusivo', e con l'unica eccezione di una perizia o una C.T.U., per la quale il perito psicologo è stato nominato dal Giudice.

All'art. 37, nel caso di una C.T.P., ognuno dei due genitori è libero di scegliersi il proprio Consulente Psicologo, ma il minore lo incontra solo il C.T.U., per evitargli troppe esposizioni stressogene. Ovviamente i C.T.P. ed il C.T.U. si mettono poi d'accordo sugli

aspetti specifici, caso per caso, nell'ambito di una corretta relazione professionale.

All'art. 38, per quanto riguarda la 'presa a carico' di un minore da parte di uno psicologo, la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice.

All'art. 39 delle Linee Guida, per la presa a carico di un minore è necessario avere il consenso di tutti e due gli esercenti la potestà genitoriale, anche nel caso di un 'affido disgiunto esclusivo' e con la sola eventuale eccezione di una prestazione direttamente richiesta dal Giudice.

Ma, anche in presenza della decisione di un Giudice, se non vi è il consenso di entrambi i genitori, è molto difficile gestire la situazione adeguatamente e per un sufficiente periodo di tempo, e svolgere in modo adeguato il processo di presa a carico e di cura.

Primario compito di uno Psicologo dovrà essere quindi quello di affiancare al diretto lavoro con il minore, ogni volta che ciò sia possibile e con tutti i limiti del caso, anche un'opera di coinvolgimento e di sensibilizzazione di ciascuno dei due genitori.

4.3 LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE

DELL'ART. 31 DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI

Su tutto quanto trattato finora, il Codice Deontologico dice troppo poco con il suo attuale art. 31.

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché

l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente

competente o in strutture legislativamente preposte.

Anche per questo, molti degli esposti, e di conseguenza molti

dei procedimenti disciplinari, relativi ad ipotetiche infrazioni del Codice Deontologico, ed una percentuale molto elevata dei quesiti rivolti agli

avvocati nell'ambito delle consulenze per gli iscritti, riguardano proprio l'art. 31.

L'art. 31 può presentare difficoltà di interpretazione, soprattutto se

calato in contesti altamente complessi nei quali è necessario considerare molteplici variabili in correlazione tra di loro.

Lo psicologo, nell'esercizio della professione, deve rispettare le norme del Codice Deontologico, ma - prima ancora - quelle dell'Ordinamento Giuridico generale.

Le norme vanno poste in posizione gerarchicamente ordinata le une rispetto alle altre, secondo il fondamentale principio di 'gerarchia delle fonti del diritto', che definisce il 'grado di cogenza' delle norme (ovvero il grado di importanza di ogni singola norma, regolando l'eventuale prevalenza dell'una rispetto all'altra).

Il principio di 'gerarchia' delle fonti non è però l'unico principio applicabile.

Ci sono anche il principio di 'competenza', il rapporto tra norma 'speciale' e norma 'generale', il principio cronologico...

Per questo è sempre meglio consultare un esperto in caso di difficoltà interpretative.

Il Codice Deontologico contribuisce ad un'identificazione professionale basata anche sulla individuazione di modalità di comportamento corretto.

Con riferimento a queste linee d'indirizzo sono importanti

due problemi di carattere generale: *il consenso* - sul quale interviene l'art 24 del C. D. che prevede la necessità del consenso informato

del destinatario dell'intervento -, e quello della *non coincidenza tra committente e destinatario dell'intervento psicologico*, a proposito del quale l'art. 4 del C. D. evidenzia la necessità di tutelare prioritariamente il destinatario del suo intervento e non il committente, poiché gli

interventi di natura clinica o di aiuto presuppongono una condizione di debolezza o fragilità che va compensata proprio attraverso il riconoscimento della priorità della tutela del destinatario.

L'art. 24 C. D. è uno snodo fondamentale per ben comprendere l'art 31.

Infatti, l'art. 24 introduce il concetto della necessità di consenso informato da parte di un soggetto che sia nelle condizioni di poterlo validamente

fornire e l'art. 31 approfondisce la stessa tematica affrontando i casi in cui il destinatario dell'intervento non può esprimerlo.

Lo psicologo non può essere considerato titolare di un astratto

diritto di curare il paziente, ma semplicemente di una facoltà di curarlo in presenza del suo necessario consenso.

80

81

L'art. 32 della Costituzione, infatti, garantisce il diritto alla

salute quale diritto fondamentale, precisando però che *nessuno può*

essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge, la quale non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La professione di psicologo, nella misura in cui incide sulla salute dei singoli o della collettività (come da art 3 del C. D.: *Lo psicologo è consapevole che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri*), tocca proprio quegli interessi primari, costituzionalmente garantiti.

CONSENSO INFORMATO

Il consenso informato consiste nell'accettazione volontaria di un trattamento sanitario, accettazione che il paziente esprime in maniera libera, dopo essere stato adeguatamente informato.

Può essere espresso soltanto se sussistono due condizioni di base: *la capacità di agire*, che si acquisisce con il compimento del diciottesimo anno di età (art. 2 del Codice Civile), e *la capacità di intendere e di volere*.

E, per avere validità, deve essere:

- *personale*, ovvero deve essere manifestato dal destinatario

dell'intervento, unico titolare del diritto alla salute costituzionalmente garantito; in minorenni ed incapaci, il consenso deve essere espresso

dai genitori o dal tutore;

- *libero*, cioè dato dal singolo come frutto di una scelta personale e consapevole;
- *attuale*, cioè dato in un momento prossimo alla prestazione cui inerisce;

82

- *informato*, cioè preceduto da un'informazione completa sulla situazione, sul trattamento, sui rischi e benefici;
- *compreso*: si rende pertanto necessario verificare che il paziente abbia

recepito quanto comunicato;

- *manifesto*, cioè espresso in forma scritta o in qualunque altra forma che comprovi senza alcun dubbio le reali intenzioni del soggetto.

Quando si parla di consenso informato si intende quindi non

solo e non tanto la sottoscrizione di un modulo di consenso, ma un

benessere sostanziale senza il quale ogni agire rischia di essere non solo giuridicamente non corretto, ma altresì completamente inutile.

Sono legittimati alla manifestazione del consenso

- per i minori, *gli esercenti la potestà genitoriale*;
- per coloro che non sono in grado di intendere e volere (interdetti), *il tutore*.

CONSENSO INFORMATO NEL CASO DI MINORI

Il tema dell' *autodeterminazione del minore* è in continua

evoluzione, con un progressivo contenimento dei poteri decisionali

degli adulti.

I minori sono ritenuti, in taluni casi, in grado di assumere

autonoma decisione, come si evince

- dalle norme legate all'accertamento di AIDS o infezione da HIV;
- da alcune sentenze in merito alla decisione relativa al trattamento di minori di caso di tumore;
- dalla convenzione di Oviedo ratificata con L. 145/2001.

Il legislatore ha riconosciuto, attraverso leggi specifiche e particolari, la possibilità per il minorenne di avere *accesso a prestazioni sanitarie* per effetto di un proprio consenso valido ed autonomo.

Ad esempio, la L. 194/78 in tema di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, all'art. 2, prevede che nelle strutture sanitarie e nei consultori la somministrazione, su prescrizione medica, dei mezzi necessari per conseguire le finalità scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

L'art. 12 della medesima legge, premesso che l'interruzione di gravidanza da parte di una minore richiede l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela, prevede che alla presenza di seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, il consultorio o la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia debbano relazionare al Giudice Tutelare, il quale, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle sue ragioni e della relazione trasmessa, può autorizzare l'interessata a decidere l'interruzione della gravidanza.

Anche l'art. 120 della L. 309/90, in tema di accesso al Servizio pubblico per le Tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata, consente ai minori, oltre che agli interdetti, di richiedere personalmente lo svolgimento dei necessari accertamenti diagnostici e l'esecuzione di

un programma terapeutico e socioriabilitativo.

POTESTÀ GENITORIALE

Il tema di chi eserciti *la potestà genitoriale* è fondamentale per l'applicazione dell'art. 31 del Codice Deontologico.

La regola generale è dettata dall'art. 316 del Codice Civile,

secondo cui la potestà sul minore è esercitata di comune accordo da

84

entrambi i genitori (comma 2), salva la possibilità (comma 3), nel caso di contrasto su questioni di particolare importanza, di ricorrere

senza formalità al Giudice, il quale, sentiti i genitori e il figlio,

se ultraquattordicenne, suggerirà la soluzione ritenuta più utile

nell'interesse preminente del figlio o dell'unità familiare.

Tale norma si applica anche nel caso in cui manchi ancora una decisione

del Tribunale circa l'affidamento della prole e quindi circa l'attribuzione della potestà.

Il successivo art. 317 aggiunge che, nell'ipotesi di lontananza,

incapacità o altro impedimento di uno dei genitori, questi non perde la

titolarità della potestà, la quale è esercitata, però, in modo esclusivo

dall'altro genitore.

Nel caso di separazione personale o divorzio, occorre

distinguere il tema dell' *affidamento* dei minori da quello dell' *esercizio della potestà genitoriale*.

Quanto all'affidamento,

- il nuovo testo dell'art. 155 del Codice Civile, (applicabile anche alle unioni di fatto per la Legge 54 del 2006), prevede che il Giudice

valuti prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (*affidamento condiviso*).

- L' *affidamento esclusivo* ad uno solo dei genitori è limitato invece all'ipotesi in cui l'affidamento all'altro risulti contrario all'interesse del minore.

A prescindere dalle modalità di affidamento, la potestà è esercitata da

entrambi i genitori, salvo il caso in cui il Tribunale per i Minorenni sia intervenuto con un provvedimento ablativo o limitativo.

84

85

L'art. 155 prevede inoltre che:

- *le decisioni di maggiore interesse per i figli*, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, sono assunte di comune accordo da

entrambi i coniugi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni

naturali e delle aspirazioni dei figli;

- il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto-dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando

ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro

interesse;

- in caso di disaccordo (o di ostinata inerzia da parte di uno dei genitori) la decisione è rimessa al Giudice, che deve avere esclusivo riguardo

all'interesse morale e materiale del minore.

Pertanto, il genitore unico affidatario del minore non può, *anche nell'esercizio esclusivo della potestà genitoriale*, decidere autonomamente di far sottoporre ad una 'presa a carico' psicologica il proprio figlio minore, trattandosi appunto di una 'decisione di maggior interesse'. L'altro genitore, nell'esercizio del diritto (dovere) di vigilanza, potrà quindi in tal caso rivolgersi al Giudice contestando la legittimità della decisione stessa.

Anche nel caso in cui il Giudice abbia stabilito *l'affido congiunto* - e quindi il *congiunto esercizio della potestà* - occorrerà pertanto il consenso di entrambi i genitori, salvo ancora una volta la possibilità, nel caso di disaccordo, di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

86

DIECI 'CONSIGLI'

Lo psicologo deve dunque osservare, nel caso di prestazioni rivolte a minori, una particolare attenzione.

1. Si informa preventivamente ed approfonditamente sulla situazione giuridica parentale, richiedendo anche ogni certificazione in proposito.
2. A garanzia di validità del consenso informato, è preferibile sempre la firma di entrambi i genitori alla presenza dello psicologo.

3. L'interesse del minore (destinatario dell'intervento sanitario) deve sempre prevalere su quello del genitore (committente).

4. Un intervento richiesto da uno dei genitori, in assenza del consenso di entrambi, costituisce violazione deontologica.

L'intervento psicologico non può dunque rientrare in quell'ordinaria amministrazione cui un solo genitore può provvedere in assenza del consenso dell'altro. Né vale il criterio dell'urgenza dell'intervento, posto che la valutazione dell'urgenza psicologica lascia ampi spazi di dubbio ed è prefigurabile solo in rarissimi casi.

5. In relazione all'urgenza si sottolinea che tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (quindi psicologi dipendenti

ASL, CTU, ecc.) sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria, o comunque a chi abbia l'obbligo di riferirne, situazioni di grave pregiudizio per un minore, configuranti ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, di cui vengano a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni ex artt. 361 e 362 del codice penale. Ma ovviamente uno psicologo può 'venire a conoscenza' solo con i tempi ed i modi della clinica e l'utilizzo dei propri strumenti professionali: una cosa sono i riferiti di reato, altra le ipotesi di reato ed altra ancora i reati.

6. In sede di intese preliminari, lo psicologo concorda gli obiettivi perseguibili e, qualora vi siano richieste o aspettative che ritiene in scienza e coscienza di non poter accogliere, lo esplicita.

7. Costituisce violazione deontologica anche la stesura di relazioni tecniche, su richiesta di un solo genitore, relative a situazioni pregresse prive del consenso informato di entrambi. Al contrario, è consentito l'utilizzo in giudizio, da parte di un genitore, di una relazione redatta in passato con consenso informato di entrambi.

8. Lo psicologo che ritenga necessarie prestazioni a favore del minore, ma non abbia il consenso informato di entrambi i genitori, può formulare regolare istanza all'Autorità Tutoria (solitamente Tribunale per i Minorenni). Nei casi in cui non c'è grave nocumento per il minore ed i genitori sono separati, si suggerisce invece di sollecitare il genitore a chiedere l'intermediazione del proprio Legale. È importante rispettare sempre i tempi e i modi delle procedure.

9. Ovviamente la richiesta di consulenza per un minore da parte di un avvocato non esonera dall'acquisizione del consenso informato di entrambi i genitori.

10. Allo stesso modo, lo psicologo che opera in sportelli psicologici di Istituti Scolastici, si accerta che entrambi i genitori abbiano

firmato il consenso informato prima di svolgere qualsivoglia attività professionale che riguardi un minore.

88

4.4 PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ART. 31

Quello che segue è il vigente Art. 31 del Codice Deontologico degli psicologi italiani.

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

La prima modifica che s'impone riguarda la dizione del primo comma, quando si parla di *prestazioni professionali* senza ulteriore specificazione.

Nella formulazione attuale, lo psicologo dovrebbe stabilire *praticamente alla cieca* se occorra o meno il consenso

di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, prima ancora del primo colloquio e prima ancora, quindi, di potersi rendere conto della natura della propria prestazione. Va meglio:

Le prestazioni professionali dello psicologo, che richiedano approfondimenti diagnostici ovvero una presa in carico psicoterapeutica nei confronti di persone minorenni o interdette, sono generalmente subordinate al consenso ovvero all'assenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

L'introduzione del termine *assenso* si rende necessaria per il fatto che in quasi tutti i casi è rilevante la volontà del soggetto – utente, 88

89

per cui la volontà del genitore o del tutore si *affianca* a quella, e non si sostituisce. Il termine *consenso*, utilizzato da solo, porrebbe nel nulla la volontà dell'utente anche in quei casi in cui tale volontà ha rilevanza (si pensi al minorenne sufficientemente maturo per rendersi conto di ciò che gli si richiede, o anche l'incapace interdetto non completamente deteriorato).

Nel secondo comma, per coerenza, va introdotto il concetto di *assenso*, per cui si dovrebbe leggere:

Lo psicologo che, in assenza del consenso o dell'assenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto a informare il

Tribunale per i Minorenni dell'instaurarsi della relazione professionale.

In luogo di *Autorità Tutoria*, che potrebbe ingenerare la confusione tra il Giudice Tutelare (assolutamente incompetente a questi fini) e il

Tribunale per i Minorenni, è opportuno precisare che è quest'ultimo ad essere destinatario della comunicazione.

Ci chiedevamo all'inizio in che misura lo psicologo che va nel

forense, smette i propri codici, il proprio stato formale, i propri vincoli (p. e. deontologici), per assumere codici, stato e vincoli propri di un

mondo altro. Ecco di seguito come un eventuale nuovo articolo 31

potrebbe affrontare la questione.

Lo psicologo che accetti l'incarico di perito di parte o di consulente di parte in procedimenti giudiziari nei quali gli sono richieste valutazioni aventi ad oggetto persone minorenni o incapaci, o comunque

coinvolgenti tali persone, deve ritenere preminente l'interesse di queste ultime, fatto salvo lo stretto obbligo di fedeltà nei confronti del proprio cliente.

Ove rilevi una contraddizione fra le richieste del proprio cliente e

tale accertato interesse, si adopererà per tentare di risolvere siffatto contrasto.

90

Nel caso che, ciò nonostante, il conflitto permanga, lo psicologo dismetterà l'incarico ricevuto.

Ecco di seguito come potrebbe essere quindi un eventuale nuovo art. 31.

Le prestazioni professionali dello psicologo, che richiedano

approfondimenti diagnostici ovvero una presa in carico psicoterapeutica nei confronti di persone minorenni o interdette, sono generalmente subordinate al consenso ovvero all'assenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso o dell'assenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare il Tribunale per i Minorenni dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Lo psicologo che accetti l'incarico di perito di parte o di consulente di parte in procedimenti giudiziari nei quali gli sono richieste valutazioni aventi ad oggetto persone minorenni o incapaci, o comunque

coinvolgenti tali persone, deve ritenere preminente l'interesse di queste ultime, fatto salvo lo stretto obbligo di fedeltà nei confronti del proprio cliente. Ove rilevi una contraddizione fra le richieste del proprio cliente e tale accertato interesse, lo psicologo si adopererà il più possibile per tentare di risolvere siffatto contrasto. Nel caso che, ciò nonostante, il conflitto permanga, lo psicologo indicherà al proprio cliente le

motivazioni della propria incompatibilità di fatto e, di conseguenza, rassegnerà le proprie motivate dimissioni dall'incarico ricevuto.

90

91

Queste proposte hanno sostanziato nel corso degli anni la riflessione di

deontologi ‘storici’ quali Eugenio Calvi e il sottoscritto ma, essendo da tempo lontani dalle sedi istituzionali preposte alle modifiche, non si ha la misura degli intendimenti a riguardo.

L’inserimento di queste proposte in questo volume è quindi volto esclusivamente a esercitare le competenze dei colleghi riguardo a questa delicata e complessa materia.

92

APPENDICI

92

93

APPENDICE 1

IL PRIMO CODICE DEONTOLOGICO

DEGLI PSICOLOGI ITALIANI

(VIGENTE DAL 1998 AL 2009)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi.

Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Articolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità.

In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

94

Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4

Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.

Quando sorgono conflitti di interessi tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificamente nel settore in cui opera.

Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico - pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

94

95

Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e i riferimenti scientifici e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, esercita la propria piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.

Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8

Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare

adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza.

Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare

preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti.

Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla

riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Articolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento

degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto, non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

96

97

Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto

professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.

Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo

limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia ed il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine Professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione, si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela del cliente e/o paziente.

Articolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di

selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

98

99

Articolo 21

Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto

a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.

È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

CAPO II

RAPPORTI CON L'UTENZA E CON LA COMMITTENZA

articolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si

occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale.

In ogni caso la misura del compenso del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale; in tutti gli ambiti, lo psicologo è tenuto a non superare le tariffe ordinistiche massime, prefissate in via generale a tutela degli utenti.

Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub lettera A al presente Codice, è costituito quale parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

100

Per ogni modifica o abrogazione relativa all'allegato sub lettera A sarà competente il consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ai sensi dell'art.

28 comma 6 lett. G della L. 56/89, con la procedura prevista dal vigente

Regolamento interno, senza l'obbligo di cui alla lettera C) del medesimo art.

28 comma 6.

Articolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado ed i limiti giuridici della riservatezza.

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

100

101

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

Articolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.

Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie per ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra ruolo professionale e vita personale, che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali lo psicologo ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo - sentimentale e/o sessuale.

Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico - professionale.

Articolo 30

Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione

professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

CAPO III

RAPPORTI CONI COLLEGHI

Articolo 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

102

103

Lo psicologo appoggia e sostiene i colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi

negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.

Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano

tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.

Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze

in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

CAPO IV

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ

Articolo 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.

Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in

materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e

le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine.

Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro

professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.

104

105

La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione deontologica.

CAPO V

NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 41

È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine

degli Psicologi l’ “Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”,

regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli Regionali e Provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine,

anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42

Il presente Codice Deontologico entra in vigore il trentesimo giorno

successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera c della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

106

APPENDICE 2

LE PRIME LINEE GUIDA PER LE PRESTAZIONI PSICOLO-

GICHEVIA INTERNET E A DISTANZA

nelle more di una codificazione deontologica nei termini di cui all'articolo 41 del Codice Deontologico degli psicologi italiani

106

107

PRINCIPI GENERALI

1. I principi etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo.

L'utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e cautela da parte dello psicologo, soprattutto laddove esse sono non usuali, innovative o sperimentali e comunque in carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale.

2. La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile per un'attenta riflessione sullo sviluppo dell'intervento professionale dello psicologo, soprattutto nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione nuovi per tale ambito e nei casi di limitata esperienza professionale.

3. Ogni nuovo o innovativo mezzo di comunicazione utilizzato nell'esercizio della professione di psicologo necessita dell'identificazione del profilo delle sue specifiche caratteristiche e quindi delle sfide professionali che pone sul piano dell'appropriatezza epistemologica, teorica, tecnica e deontologica.

4. Al momento attuale, in base alla deliberazione n. 19 del 23 marzo 2002 del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi Italiani, le pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica effettuate via Internet potrebbero risultare non conformi ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice

Deontologico degli Psicologi Italiani, ed in tal caso sarebbero sanzionabili.

108

ASPETTI SPECIFICI

1. SICUREZZA

1.1 Identità degli psicologi

1.1.1 Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da poterne verificare l'identità e il domicilio.

1.1.2 Gli psicologi associati che sviluppano siti web devono facilitarne l'identificazione come siti appartenenti a psicologi iscritti all'Ordine professionale.

1.1.3 Lo psicologo singolo o associato che offre prestazioni via Internet è tenuto a segnalare al proprio Ordine professionale di appartenenza l'indirizzo web del sito presso il quale eroga tali prestazioni.

1.1.4 Gli psicologi sono tenuti a specificare la loro iscrizione all'Ordine professionale. Se specificano anche l'appartenenza ad associazioni scientifiche devono rendere identificabili e contattabili tali associazioni e reperibili i relativi statuti.

1.1.5 Dove un servizio è fornito da più psicologi, questo deve essere chiaramente specificato. In ogni caso deve essere identificabile l'autore della prestazione.

1.1.6 Se i professionisti coinvolti afferiscono a professionalità diverse, queste devono essere chiaramente identificabili. Nel sito web in cui vengono offerte prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni relative alle norme professionali e al Codice Deontologico vigenti, ed alle modalità di consultazioni dei medesimi.

1.2 Identificazione degli utilizzatori

1.2.1 Di norma va richiesta l'identificazione dell'utente.

1.2.2 Anche nei casi in cui una data prestazione preveda in generale la possibilità di garantire l'anonimato dell'utente, lo psicologo deve sempre valutarne la compatibilità caso per caso. La garanzia dell'anonimato

dovrà comportare sempre, da parte dello psicologo, l'adozione di

precauzioni supplementari, in relazione anche alla possibilità che gli

utilizzatori possano necessitare di specifiche tutele o avere uno specifico stato giuridico (per esempio un minore).

1.2.3 Gli psicologi che garantiscono l'accesso anonimo a prestazioni professionali, devono specificare chiaramente quali prestazioni sono compatibili con l'anonimato e quali non lo sono.

1.2.4 Le prestazioni professionali che garantiscono l'anonimato sono, allo stesso modo, soggette alle regole sul consenso informato ancorché

acquisibile solo con un identificativo del cliente.

1.2.5 Le prestazioni professionali a distanza rivolte a minori o a clienti soggetti a tutela necessitano di particolare attenzione e maggiori misure di sicurezza.

Va prestata particolare attenzione all'autenticità del consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

1. 3 Protezione della transazione

1.3.1 Gli psicologi devono accertarsi della sicurezza delle transazioni, comprese le operazioni finanziarie, e della riservatezza delle informazioni psicologiche e personali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie

finalizzate.

110

1.3.2 Va comunque ricercata la massima sicurezza sul sito Internet, sulla linea telefonica o su altri mezzi elettronici utilizzati, attraverso idonea strumentazione (hardware e software) e compreso l'uso dei servizi cifrati.

1.3-3 I livelli di sicurezza devono essere sempre aggiornati.

2. RISERVATEZZA

2.1 Riconoscimento dei limiti

2.1.1 Gli psicologi devono assicurarsi che gli utenti siano informati sulla legislazione relativa alla protezione di dati su qualsiasi tipo di supporto siano registrati, alla comunicazione delle informazioni e sui limiti alla riservatezza, per esempio nei casi in cui ricorre obbligo di referto o di denuncia.

2.1.2 Gli utenti vanno informati circa i dati custoditi e i loro diritti su di essi.

2.2 Conservazione dei dati

2.2.1 Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per le prestazioni a distanza per qualsivoglia tipologia di supporto o

tecnologia venga utilizzata.

2.2.2 Gli psicologi devono tenere conto della possibilità che l'interazione attraverso mezzi telematici può comportare la registrazione e la

memorizzazione delle informazioni anche da parte dell'utente.

110

111

3.

RELAZIONE CON LE CARATTERISTICHE DI SPECIALI

SERVIZI OFFERTI DA INTERNET

3.1.1 Gli psicologi che offrono prestazioni a distanza devono tenere conto che il servizio è utilizzabile anche al di fuori dei confini nazionali e che gli utenti possono afferire a nazionalità, etnie, religioni, costumi e riferimenti normativi disomogenei rispetto a quelli del professionista, nonché

del fatto che regolamentazioni diverse (o assenti) della professione di psicologo in altre nazioni possono indurre aspettative inadeguate, incongrue o errate da parte dell'utilizzatore.

4. APPROPRIATEZZA

4.1 La ricerca di base

4.1.1 In considerazione del rapido sviluppo dei sistemi di comunicazione e delle ricadute di questi sulla pratica professionale a distanza, gli psicologi devono utilizzare con cautela soprattutto quelli ancora mancanti di una

base di ricerca consolidata.

4.1.2 È un dovere professionale dello psicologo che opera a distanza di informarsi sulle caratteristiche e sui limiti dei mezzi utilizzati e di tenere conto della ancora ridotta disponibilità d'informazioni sulle differenze con l'interazione diretta.

4.1.3 Lo psicologo tiene conto dei limiti della propria competenza sugli strumenti e sulla tecnologia che utilizza e, conseguentemente, attiva servizi ed intraprende solo attività compatibili con tali limiti.

112

5.

COMPITI DEGLI ORDINI TERRITORIALI

5.1.1 È opportuno che ciascun Ordine territoriale tenga un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche.

5.1.2 È opportuno che ciascun Ordine territoriale istituisca un gruppo di studio allo scopo di monitorare le attività psicologiche svolte, via Internet e a distanza, nel proprio territorio di competenza.

112

113

APPENDICE 3

IL PRIMO REGOLAMENTO DISCIPLINARE

DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

DELLA REGIONE CAMPANIA

CAPO I CONSIGLIO DELL'ORDINE

Articolo 1

Competenza

Il Consiglio dell'Ordine esercita, su impulso di parte o d'Ufficio, la funzione disciplinare nei confronti degli psicologi al proprio Albo Regionale.

Il Consiglio dell'Ordine ha il compito di curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di psicologo, vigilare per la tutela del titolo professionale ed impedire l'esercizio abusivo della professione, adottare i provvedimenti disciplinari.

CAPO II COMMISSIONE DEONTOLOGIA

Articolo 2

Istituzione – Composizione

Il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle proprie competenze

disciplinari può incaricare la Commissione Deontologia per lo svolgimento delle attività di istruttoria preliminare.

La Commissione Deontologia è istituita con deliberazione del

Consiglio dell'Ordine, è composta da iscritti all'Ordine e coordinata da un Consigliere in carica.

La Commissione Deontologia può servirsi di consulenti, nominati

con deliberazione del Consiglio dell'Ordine, che partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni istruttorie e alle audizioni, e forniscono pareri.

I membri della Commissione designano, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

Articolo 3

Convocazione – Costituzione – Maggioranze

La Commissione Deontologia è convocata dal Presidente del

Consiglio dell'Ordine per la prima volta, dal Coordinatore per le sedute

successive ed è validamente costituita con la metà + 1 dei Membri, fatte salve le ipotesi previste negli articoli successivi.

Articolo 4

Verbale riunioni

Il verbale di ogni riunione della Commissione è redatto dal Segretario e depositato presso la Segreteria dell'Ordine.

I verbali di riunione sono coperti da segreto come ogni altro atto della Commissione, e ne è autorizzato l'accesso nei termini normativamente previsti.

CAPO III AZIONE DISCIPLINARE

Articolo 5

Illecito Disciplinare

Costituisce illecito disciplinare ogni violazione delle norme del

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Può, in ogni caso, essere valutata anche disciplinarmente ogni condotta di rilevanza penale.

Articolo 6

Azione disciplinare

Tutte le segnalazioni all'Ordine di presunti illeciti disciplinari saranno oggetto di istruttoria preliminare.

In base all'esito dell'istruttoria preliminare, la Commissione Deontologia esprime un parere al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine, tenuto conto anche del parere della

Commissione Deontologia, può disporre l'avvio del procedimento disciplinare o l'archiviazione.

114

115

CAPO IV ISTRUTTORIA

Articolo 7

Scopo - Competenza – Delega

L'istruttoria è diretta ad accertare se abbiano un fondamento di verità le circostanze di tempo, luogo e di persona denunciate.

È competenza della Commissione Deontologia l'istruttoria di tutte le segnalazioni di presunti illeciti disciplinari.

La Commissione può delegare singoli atti istruttori a uno o più suoi componenti, purché assistiti da almeno uno dei consulenti legali della stessa.

Articolo 8

Comunicazione all'interessato – Controdeduzioni

La Commissione Deontologia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'interessato l'apertura dell'istruttoria e lo convoca per la sua audizione.

L'atto di convocazione deve indicare:

- il contenuto della segnalazione pervenuta all'Ordine circa i pretesi addebiti disciplinari a carico del destinatario della convocazione stessa

- l'indicazione compiuta dell'iter formale previsto per l'Istruttoria

preliminare

- l'avvertimento che è diritto dell'interessato farsi assistere da un legale di fiducia o da un collega iscritto all'Albo

- la facoltà, per l'interessato o per il suo difensore nominato con comunicazione al Coordinatore della Commissione Deontologia, di visionare gli atti del

procedimento e di estrarne copia

- la facoltà, per l'interessato, di presentare – entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data dell'audizione – le proprie deduzioni nonché la lista dei testimoni che intende fare escutere in propria difesa, con l'indicazione delle circostanze sulle quali devono essere interrogati.

- il nominativo del membro della Commissione Deontologia che è incaricato di condurre l'istruttoria preliminare.

In caso di vertenza disciplinare fra iscritti all'Albo, la Commissione

Deontologia, in considerazione della tenuità degli addebiti, può convocare contemporaneamente gli interessati al fine di tentare una conciliazione.

116

Articolo 9

Audizione

L'audizione, condotta dal Coordinatore, si svolge dinanzi alla Commissione Deontologia.

Su delega della Commissione Deontologia, l'audizione può essere affidata al solo Coordinatore, purché assistito da almeno uno dei consulenti legali della stessa.

Il verbale dell'audizione è sottoscritto dal Coordinatore della Commissione Deontologia, dall'interessato audito e da chi eventualmente lo assiste.

Nei verbali di conciliazione di cui al terzo comma del precedente articolo, gli interessati sottoscriveranno la rinuncia ad ogni azione disciplinare.

Articolo 10

Poteri istruttori della Commissione

La Commissione Deontologia, ai fini istruttori, può richiedere testimonianze e documenti, attinenti ai fatti oggetto della segnalazione.

Articolo 11

Chiusura dell'istruttoria preliminare

La Commissione Deontologia dispone la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine con parere motivato circa:

- l'avvio del procedimento disciplinare, ovvero
- la sua archiviazione per:
 - a. insussistenza del fatto
 - b. avvenuta prescrizione.

Nel caso di parere di avvio del procedimento, indica i nominativi degli eventuali testimoni che la Commissione intende escutere al dibattimento e le circostanze sulle quali devono essere interrogati.

116

117

CAPO V VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 12

Seduta disciplinare preliminare

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, ricevuti gli atti trasmessi dalla Commissione Deontologia, provvede ad inserire i relativi casi disciplinari all'Ordine del Giorno della prima Riunione Consiliare utile.

Il Consiglio dell'Ordine, viste le proposte pervenute dalla

Commissione Deontologia, delibera l'archiviazione dell'inchiesta, o l'avvio del procedimento disciplinare, ovvero l'eventuale supplemento di istruttoria preliminare ove ritenga opportuno un ulteriore approfondimento delle indagini.

Alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine è ammessa la presenza dei consulenti legali della Commissione Deontologia.

Articolo

13 Deliberazione di Avvio di Procedimento

Disciplinare

Il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga di disporre l'avvio del procedimento disciplinare,

delibera la convocazione dinanzi a sé del professionista incolpato.

La deliberazione deve contenere:

- i dati anagrafici dell'incolpato ed il suo numero di iscrizione all'Albo;
- l'indicazione dettagliata dei fatti oggetto della segnalazione e dei relativi articoli del Codice Deontologico che si presumono violati;
- l'indicazione sommaria delle fonti di prova sulle quali si basa la contestazione;
- l'indicazione compiuta dell'iter formale previsto per il Procedimento

Disciplinare;

- l'invito a presentarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'audizione;
- l'avvertimento che è diritto dell'incolpato farsi assistere da un legale di fiducia o da uno psicologo iscritto all'albo;
- la data e la sottoscrizione del Presidente del Consiglio dell'Ordine.

118

La deliberazione deve essere notificata all'interessato ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

L'invito a presentarsi non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricezione della notificazione.

Articolo 14

Provvedimento di Archiviazione

Nel caso il Consiglio deliberi l'archiviazione della segnalazione,

il relativo dispositivo è comunicato, con plico postale, all'interessato ed al segnalante, i quali potranno richiedere, alla Segreteria dell'Ordine stesso, copia del provvedimento motivato e del relativo fascicolo.

CAPO VI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 15

Adunanza disciplinare

La data dell'adunanza disciplinare è fissata nella deliberazione di avvio del procedimento che è notificata all'incolpato a mezzo Ufficiale Giudiziario almeno trenta giorni prima.

A tale adunanza sono ammessi a partecipare l'incolpato e il suo difensore.

Ove si accerti che l'incolpato è assente per un vizio di notificazione ovvero per un legittimo impedimento, il Presidente del Consiglio dispone il rinvio ad altra data dell'adunanza e la conseguente rinnovazione della notifica.

In assenza non giustificata dell'incolpato, si procede in sua contumacia, e in questa ipotesi può essere audito il difensore che sia presente.

All'adunanza è consentita la presenza dei consulenti legali della Commissione Deontologia, senza diritto di voto.

Articolo 16

Questioni preliminari

Le questioni relative alla competenza territoriale o alla nullità degli atti del procedimento disciplinare devono essere sollevate, dall'incolpato o dal suo difensore, non appena dichiarato aperto il dibattimento.

118

119

Il Consiglio può richiedere il parere dei suoi consulenti presenti alla seduta, e quindi decide sulle questioni sollevate, eventualmente ritirandosi in camera di consiglio.

Il Presidente dà quindi lettura dei capi di incolpazione, e invita il

Coordinatore della Commissione Deontologia a esporre la propria relazione sugli addebiti, sulle risultanze istruttorie e sulle prove acquisite o da acquisire in sede dibattimentale

Articolo 17

Deposito controdeduzioni, documentazione e

lista testimoniale

Dopo l'esposizione del Coordinatore della Commissione Deontologia,

l'incolpato può presentare le controdeduzioni, documentazione e lista

testimoniale, con dati anagrafici dei testimoni e i fatti e le circostanze su cui vuole che gli stessi siano ascoltati.

Articolo 18

Decisione sulle istanze istruttorie

Il Consiglio dell'Ordine decide sulle richieste istruttorie, eventualmente ritirandosi in camera di consiglio, autorizzando solo le testimonianze strettamente attinenti ai fatti in oggetto.

Articolo 19

Audizione dell'incolpato

Il Presidente conduce di persona l'audizione dell'incolpato e dei testimoni, autorizzando, ove richiesto, i singoli Consiglieri e l'incolpato o il suo difensore a porre le proprie domande.

Dell'audizione, come dell'intera adunanza disciplinare, è redatto

verbale a cura del Consigliere Segretario del Consiglio sotto la direzione del Presidente. Qualora ne valutasse l'opportunità, il Consiglio può disporre l'audioregistrazione della seduta, con la successiva trascrizione a cura del personale di segreteria dell'Ordine sotto la responsabilità del Consigliere Segretario.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario.

120

Articolo 20

Rinvio in proseguio del dibattimento

Nel caso che esigenze di istruttoria dibattimentale lo richiedano, il

Presidente può disporre il rinvio o la prosecuzione dell'adunanza a data successiva.

In tale ipotesi, all'incolpato per qualsiasi motivo assente deve essere notificata la data della nuova adunanza, con contestuale avviso che a tale data saranno escussi gli eventuali testimoni non ancora auditi.

Articolo 21

Supplemento istruttoria

Il Consiglio dell'Ordine, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, qualora lo ritenga assolutamente necessario, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuove prove e testimonianze, ovvero, con adeguata motivazione, può deliberare un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologia, indicando gli approfondimenti da svolgere e i termini di consegna.

Articolo 22

Chiusura dibattimento

Definita l'istruttoria dibattimentale, il Consiglio dell'Ordine ascolta le difese verbali dell'interessato e di chi lo assiste.

Subito dopo, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Articolo 23

Notificazione delibera decisione

Il Consiglio dell'Ordine comunica, entro trenta giorni dall'udienza dibattimentale, la propria decisione con delibera notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario.

La delibera deve contenere l'informazione che il provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale competente per territorio entro trenta giorni dalla sua notificazione

Articolo 24

Annotazione – Comunicazione alla Procura

della Repubblica

La decisione è annotata nel Registro Provvedimenti Disciplinari e comunicata al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

120

121

Articolo 25

Sospensione del procedimento disciplinare

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine, in qualsiasi momento e anche

d'ufficio, disporre la sospensione del procedimento disciplinare nel caso di pendenza nei confronti dell'incolpato, per i medesimi fatti, di un procedimento penale. La sospensione opera sino alla definizione del giudizio penale.

A

rticolo 26

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari previste sono:

- *l'avvertimento*, semplice diffida a non protrarre la condotta scorretta né a ricadere nella mancanza commessa;

- *la censura*, dichiarazione di biasimo per la scorrettezza compiuta: a discrezione del Consiglio può essere pubblicata sul Notiziario dell'Ordine e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata,

comunicata al datore di lavoro;

- *la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno*, inibizione temporanea ad esercitare la professione: è pubblicata sul Notiziario dell'Ordine e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o privata, comunicata al datore di lavoro;

- *la radiazione*, espulsione dall'Albo professionale con il conseguente divieto di esercizio dell'attività professionale: è pubblicata sul Notiziario dell'Ordine e, nel caso di psicologo dipendente da struttura pubblica o

privata, comunicata al datore di lavoro.

Articolo 27

Radiazione di diritto – Riabilitazione

Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la radiazione di diritto, nel caso

in cui l'iscritto sia stato condannato, per un reato non colposo, con sentenza definitiva alla pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione e provvede alla relativa pubblicità nei termini previsti.

La radiazione di diritto consente la richiesta di nuova iscrizione

all'Albo del Psicologi, nel caso di preventiva riabilitazione nei termini di legge.

122

CAPO VII: PRESCRIZIONE

Articolo 28

Decorrenza termini prescrizione

La prescrizione estingue la violazione disciplinare in cinque anni.

La prescrizione decorre, per la violazione disciplinare consumata,

dalla data di commissione del fatto ovvero, per le violazioni continuate, dalla data della loro cessazione.

Articolo 29

Interruzione - sospensione corso prescrizione

La prescrizione delle infrazioni disciplinari si interrompe quando è avviato il procedimento disciplinare, e non corre sino a che non è definito il giudizio.

122

123

BIBLIOGRAFIA

1. Calvi E. e Gulotta G. (a cura di), *Il codice deontologico degli psicologi*, Giuffrè Ed., 1999
2. Desiderio M. T., *Etica e promozione della salute*, in Parmentola C., *Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani*, Giuffrè 2000;
3. Di Giovanni R., *Il Codice Deontologico: la sua filosofia, le sue regole*, da *Per una cultura della competenza*, a cura di Cavuoto - Smini - Xibilia, Edizioni Scandurra 1996;
4. Di Giovanni R., *I rapporti con l'utenza e la committenza: etica, deontologia ed epistemologia*, in Parmentola C., *Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani*, Giuffrè 2000;
5. EFPA's Task Force on Forensic Psychology, *The European psychologist in forensic work and as expert witness. Recommendations for an ethical practice*, London, 200;

6. European Federation of Professional Psychologists Associations, *Meta-Code of Ethics*, Athens, 1995;

7. Parmentola C., *Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani*, Giuffr  Ed., 2000;

8. RIFLESSIONI SULLE MODALITA' DI INTERVENTO NELLE
SITUAZIONI DI "BAMBINI CONTESI"

di

Fulvio

Frati

9. L. G. DI PSICOLOGIA GIURIDICA E FORENSE

deliberate dal Cons. Naz. Ordine Psicologi

124

10. LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL

C. D. PSICOLOGI

a cura di Manuela Colombari

11. PROPOSTE DI MODIFICA ALL'ART. 31

Eugenio Calvi

12. Materiali di lavoro dell'Osservatorio Deontologico del Consiglio Naz.

Ordine Psicologi

124

125

NOTE BIOGRAFICHE

CATELLO PARMENTOLA (Scafati, 1955), Psicologo, Psicoterapeuta, è Dirigente psicologo presso l'ASL Salerno.

In tale ambito, ha contribuito allo sviluppo della professione, 'aprendo' agli psicologi settori nuovi come

le Tossicodipendenze, codificandone i primi paradigmi e Protocolli di

Intervento in volumi quali ROTE A MARGINE – articoli 1981-1990 e NOTTE

A MARGINE – i numeri e le parole della 'droga', Laveglia 1997;

la Diabetologia, codificandone i primi paradigmi e Protocolli di

Intervento in volumi quali LA DIMENSIONE PSICOLOGICA DEL

PAZIENTE DIABETICO, Plectica 2007 e PSICOLOGIA E DIABETE –

l'esperienza dello psicologo nei Servizi di diabetologia (Plectica 2011); l'Hospice, codificandone i primi paradigmi e Protocolli di Intervento

in volumi quali FINO ALLA FINE DEL TEMPO – una riflessione sulla psicologia palliativa (in pubblicazione).

È stato ricercatore presso l'Istituto Superiore della Sanità; è valutatore ISO 9001 dei Sistemi di Gestione della Qualità - settore sanitario (ha guidato dal 1999 al 2001 l'accreditamento Qualità del Servizio di Diabetologia di

Salerno); è formato con la Bocconi di Milano in management sanitario.

È stato vicepresidente dell'Ordine Psicologi della Regione Campania e

componente della Commissione Deontologia dell'Ordine Nazionale che estese il primo Codice Deontologico degli psicologi italiani.

Attualmente membro della Commissione Giuridica Istituzionale

del Consiglio Nazionale dell'Ordine, è stato –dal 1993 ad oggi- in diverse Commissioni del CNOP. In tale ambito, ha esteso le prime Linee Guida per la Professione on line e collaborato alle revisioni e all'estensione delle successive; ha esteso i Regolamenti Disciplinari di vari Ordini regionali e collaborato all'estensione delle Linee Guida di Psicologia Giuridica e Forense; ha esteso le Linee d'Indirizzo per l'Applicazione dell'Art.31 del C. D. degli Psicologi.

126

A tale impegno istituzionale ha dedicato volumi quali IL SOGGETTO PSICOLOGO E L'OGGETTO DELLA PSICOLOGIA nel Codice Deontologico

degli Psicologi italiani, Giuffrè Editore, 2000; PRENDERSI CURA - il soggetto psicologo e il senso dell'Altro tra clinica e sentimento, Giuffrè Editore, 2003; LA DEONTOLOGIA DEGLI PSICOLOGI - le conoscenze indispensabili

all'esercizio professionale, edito -in prima edizione- dall'Ordine Psicologi Regione Campania, 2013.

Docente attualmente e fin dalla sua istituzione presso la sede di Napoli

dell'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, è stato docente di psicologia scientifica presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Salerno e di psicologia generale presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università Federico II di Napoli.

Ha collaborato a molte riviste scientifiche (Territorio, Esperia, Psicologia oggi, Simposio, La Professione di psicologo, MalaMente, Nuove Prospettive in Psicologia, Nuova@mente, Quaderni d'Altri Tempi, Link, Janus, Informa...)

ed a molte opere collettive, tra cui: IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI

PSICOLOGI commentato articolo per articolo, Giuffrè 1999; LO
PSICOLOGO

AL LAVORO. CONTESTI PROFESSIONALI, CASI E DILEMMI,

DEONTOLOGIA, Franco Angeli 2001; L'APPROCCIO PSICOLOGICO
NEL

DIABETE- IL DIALOGO, LE TEORIE, L'ESPERIENZA, Roche
Diagnostics

S.p.A. 2007; PSICOLOGIA PENITENZIARIA, E.S.I. 2007...

Dirige dal 1997 la Collana di Scientifica della Plectica Editrice. In tale
ambito, ha pubblicato molti volumi e, di molti, ne è stato anche diretto
curatore, da CURARE LA CURA - l'elusione del Corpo, della Parola, del

Tempo e della Morte, nel Mondo e nella relazione clinica (2003) fino a
STORIA DELLA PSICOLOGIA SALERNITANA nel racconto dei suoi
protagonisti (in

pubblicazione).

126

127